

Guida pratica sulla ricerca della famiglia

Seconda edizione



Guida pratica sulla ricerca della famiglia

Seconda edizione

Aprile 2025

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata elaborata fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autorevoli del diritto dell'Unione.

La decisione di concedere o negare la protezione internazionale non dovrebbe mai basarsi sui risultati dell'attività di ricerca della famiglia svolta dalle autorità dell'UE.



Manoscritto completato nell'aprile 2025.

2a edizione

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Print ISBN 978-92-9418-238-8 doi:10.2847/4512863 BZ-01-25-003-IT-C

PDF ISBN 978-92-9418-239-5 doi:10.2847/7669695 BZ-01-25-003-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2026

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'EUAA, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti. L'EUAA non è titolare del diritto d'autore in relazione ai seguenti elementi:

- copertina, illustrazione, lolloj © AdobeStock, 2024,
- pagina 59, illustrazione, Imsuniyah © Adobe Stock,
- pagina 60, illustrazione, ศิริธัญญา ต้นสกุล © Adobe Stock,
- pagina 61, illustrazione, neatlynatly © Adobe Stock; illustrazione, Bendix © Adobe Stock.

Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) è di favorire e sostenere le attività degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen [paesi UE+ ⁽¹⁾] nell'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). In linea con il suo obiettivo generale di promuovere una corretta ed effettiva attuazione del CEAS e di consentire la convergenza, l'EUAA elabora norme operative e indicatori comuni, orientamenti e strumenti pratici.

Gli strumenti giuridici che formano il CEAS stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di rintracciare i familiari di richiedenti protezione internazionale adulti e minori non accompagnati. A seguito dell'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo ⁽²⁾, l'EUAA è stata incaricata di rivedere e allineare al CEAS le sue norme operative, gli indicatori, gli orientamenti e i programmi di formazione. L'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351 (AMMR) ⁽³⁾ sottolinea in particolare il compito dell'EUAA di elaborare modelli e orientamenti per la ricerca della famiglia, che sono fondamentali per l'efficace applicazione dei criteri relativi alla famiglia nell'ambito del meccanismo di determinazione della competenza.

Per sostenere i paesi UE+ nell'obbligo di avviare la ricerca della famiglia, la guida pratica dell'EUAA sulla ricerca della famiglia ⁽⁴⁾ del 2016 è stata aggiornata per garantirne l'adeguamento al nuovo quadro giuridico e rafforzarne l'efficacia nel facilitare l'impegno a un ricongiungimento tempestivo e accurato nell'ambito del processo di asilo.

La «[Parte I](#)» di questa guida delinea un approccio globale alla ricerca della famiglia per i richiedenti protezione internazionale, incentrata sui processi che intervengono nel ristabilire i contatti tra i familiari separati. Essa analizza la ricerca della famiglia da effettuare all'interno dell'UE+ e nei paesi terzi.

La «[Parte II](#)» della guida costituisce una risorsa preziosa per gli operatori addetti alla ricerca o all'identificazione dei familiari nel contesto della determinazione della competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale. La guida fornisce ausilio alle autorità nella definizione di procedure adeguate, nell'individuazione delle risorse necessarie e nella pianificazione dei processi, contribuendo all'individuazione precoce di potenziali casi familiari e al loro trattamento in via prioritaria. In ultima analisi, essa può contribuire a migliorare le procedure di ricongiungimento familiare nei paesi UE+. Pur delineando gli aspetti fondamentali della ricerca della famiglia nell'AMMR, la guida non si addentra nelle specificità del processo decisionale.

⁽¹⁾ I 27 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁽²⁾ Commissione europea, Direzione generale della Migrazione e degli affari interni, «Patto sulla migrazione e l'asilo», sito web della Commissione europea, 21 maggio 2024, consultato il 17 gennaio 2025, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en.

⁽³⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1351](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

⁽⁴⁾ EASO, [Guida pratica sulla ricerca della famiglia](#), marzo 2016.



Com'è stata elaborata questa guida? La «[Parte I](#)» è opera di esperti di tutta l'UE con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). La sua stesura è stata promossa e coordinata dall'EUA. Prima della redazione della versione definitiva è stata condotta una consultazione con tutti i paesi UE+ tramite la rete di esperti in vulnerabilità (VEN) dell'EUA. L'EUA desidera inoltre ringraziare i membri del gruppo di lavoro che hanno revisionato e coadiuvato la stesura della presente guida: Kristina Korsch (Germania), Loraine Buhagiar Bartolo (Malta), Evita Armeuti [Ufficio UE della Croce Rossa ⁽⁵⁾] e l'organizzazione di assistenza ai giovani Nidos ⁽⁶⁾.

La «[Parte II](#)» è stata redatta dall'EUA con un gruppo di lavoro di esperti delle unità Dublino di tutta Europa, in particolare Vicky Fotou (Grecia), Kristina Korsch (Germania), Franc Kumer (Slovenia), Jan-Jouke Mulder (Paesi Bassi), Matteo Tedde (Italia) e Arune Wallin (Svezia). Sono stati raccolti anche i contributi delle organizzazioni coinvolte nella ricerca della famiglia in quanto membri del gruppo di riferimento, tra cui l'Ufficio UE della Croce Rossa e Safe Passage, nonché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ⁽⁷⁾. Anche la Commissione europea ha fornito contributi iniziali e ha partecipato alle consultazioni. L'Agenzia EUA ha facilitato e coordinato la stesura. Prima della messa a punto definitiva, la guida è stata condivisa con tutti i paesi UE+ attraverso la rete delle unità Dublino dell'EUA. La guida è stata adottata dal consiglio di amministrazione dell'EUA nell'aprile 2025.

A chi è destinata questa guida? La guida è rivolta principalmente al personale addetto ai casi di ricerca della famiglia o ricongiungimento familiare, ai funzionari preposti alla protezione dei minori, ai tutori ⁽⁸⁾, agli operatori del settore dell'asilo, al personale che conduce i colloqui e ai decisori politici. È destinata anche ai responsabili delle politiche, ai dirigenti e ai consulenti di alto livello, per sostenerli nella progettazione dei flussi di lavoro e nel miglioramento dei processi interni. Inoltre, la presente guida si rivolge al personale che potrebbe essere in grado di individuare potenziali casi di ricongiungimento familiare, come i funzionari che entrano in contatto per primi con i richiedenti, gli addetti agli accertamenti, gli addetti alla registrazione, i servizi di polizia competenti per l'immigrazione e gli addetti all'accoglienza. Oltre a ciò, può costituire uno strumento utile per gli incaricati del controllo qualità, nonché per tutti i soggetti che operano o sono attivi nel settore della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea. Anche i funzionari preposti ai casi presso le unità AMMR e i consulenti legali sono tra i destinatari di questa guida.

Come utilizzare questa guida Questa guida è un documento di riferimento per i professionisti che operano nel settore della ricerca della famiglia.

La «[Parte I](#)» fornisce orientamenti completi relativi alla ricerca della famiglia sia nell'UE+ che nei paesi terzi. È strutturata in tre capitoli che trattano rispettivamente il quadro giuridico, il

⁽⁵⁾ Si noti che la versione definitiva della guida non rispecchia necessariamente la posizione dell'Ufficio UE della Croce Rossa e dei suoi membri.

⁽⁶⁾ NIDOS, «Nidos and Europe», sito web Nidos in Europe, senza data, consultato il 4 novembre 2024, <https://nidosineurope.eu/>.

⁽⁷⁾ Si noti che la versione definitiva della guida non riflette necessariamente la posizione dell'UNHCR.

⁽⁸⁾ Il diritto dell'UE utilizza sia il termine «tutore» che «rappresentante» per descrivere la persona incaricata di assistere e sostenere i minori non accompagnati o i minori i cui genitori non possono esercitare i diritti parentali. Questi due termini sono spesso utilizzati in modo intercambiabile. Indipendentemente dalla terminologia, il significato voluto rimane lo stesso. Per ulteriori dettagli, consultare il riquadro «Terminologia».



processo di ricerca della famiglia in termini pratici e una panoramica delle migliori prassi e dei metodi applicati. Questa parte va letta insieme alla «Parte II».

La «[Parte II](#)» fornisce un'introduzione generale al ricongiungimento familiare ai sensi dell'AMMR, comprese le definizioni chiave. Le fasi descritte rappresentano il flusso di lavoro generale della ricerca della famiglia nel contesto della determinazione della competenza. Si riconosce tuttavia che potrebbero esservi differenze nella modalità di organizzazione della procedura tra i vari paesi UE+. Gli allegati e le tabelle mirano a facilitare la cooperazione pratica tra le parti interessate. La «Parte II» contiene anche riquadri con buone prassi, liste di controllo e richiami alle informazioni principali. Essa va letta insieme alla «Parte I».

La guida è accompagnata dai moduli per la ricerca della famiglia ⁽⁹⁾.

Come si collega questa guida alla normativa e alla prassi nazionale? Si tratta di uno strumento di convergenza informale, che promuove l'armonizzazione delle pratiche dei paesi UE+ in materia di ricerca della famiglia; pertanto non è giuridicamente vincolante. La guida rispecchia norme stabilite di comune accordo e non costituisce un'interpretazione giuridica di alcuna disposizione giuridica o sentenza. Essa offre soluzioni pratiche per attuare le disposizioni legislative relative alla famiglia e propone modalità di organizzazione del flusso di lavoro. Inoltre evidenzia alcune buone pratiche che potrebbero contribuire a mitigare determinate difficoltà.

Come si collega questa guida ad altri strumenti dell'EUAA? Questa seconda edizione si applica solo a decorrere dal 1° luglio 2026. Prima di questa data, e per qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata prima di questa data, la guida applicabile è la [Guida pratica sulla ricerca della famiglia](#) dell'EASO, del marzo 2016. La presente guida dovrebbe essere utilizzata insieme alle altre guide pratiche e agli altri strumenti disponibili. Tutti gli strumenti pratici dell'EUAA sono pubblici e disponibili online sul sito web dell'Agenzia: <https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides>.

Le guide pratiche, gli strumenti e le analisi giuridiche dell'EUAA cui si riferisce la presente guida pratica saranno progressivamente aggiornati tra il 2025 e il 2027 al fine di allineare le suddette pubblicazioni agli strumenti legislativi del patto sulla migrazione e l'asilo. Dopo la pubblicazione le versioni aggiornate saranno disponibili anche online sulle pagine web dell'EUAA elencate direttamente sopra.

⁽⁹⁾ Cfr. EUAA, [Modulo per la ricerca della famiglia – Adulto](#), 2025 e EUAA, [Modulo per la ricerca della famiglia – Minore](#), 2025.



Indice

Elenco delle abbreviazioni	8
Terminologia.....	10
Familiare	14
1. Garantire l'unità del nucleo familiare e i diritti dei minori	18
1.1. Ricerca della famiglia – quadri giuridici	18
1.1.1. Quadro giuridico internazionale	18
1.1.2. Quadri giuridici dell'UE e ricerca della famiglia	20
1.1.3. La riforma del Sistema europeo comune di asilo: il patto sulla migrazione e l'asilo	21
1.1.4. Obblighi di ricerca della famiglia	21
1.2. Finalità della ricerca della famiglia.....	26
1.3. Attori principali nei processi di ricerca della famiglia	29
2. Principi e garanzie procedurali.....	34
2.1. Enfasi sull'interesse superiore del minore.....	34
2.2. Garanzie procedurali.....	39
2.2.1. Sicurezza.....	39
2.2.2. Nomina del tutore.....	40
2.2.3. Fornitura di informazioni in modo adeguato	42
2.2.4. Riservatezza	44
2.2.5. Protezione dei dati	45
2.2.6. Verifica dei vincoli familiari.....	45
2.2.7. Ricorso effettivo	47
2.2.8. Collaborazione tra autorità e organizzazioni.....	47
3. Procedura di ricerca della famiglia	49
3.1. Fase preliminare alla ricerca della famiglia	51
3.2. Effettuazione della ricerca della famiglia	53
3.2.1. Ricerca delle famiglie all'interno dell'UE+	53
3.2.2. Ricerca della famiglia nel paese di origine o in un paese terzo.....	54
3.3. Esito della ricerca della famiglia	57
3.4. Sostegno e seguito successivi alla ricerca della famiglia	59
3.4.1. Seguito.....	63





Gestione dei rischi durante la ricerca della famiglia.....	68
4. Migliori prassi e metodi nella ricerca della famiglia	71
4.1. Migliori prassi nelle attività di ricerca della famiglia.....	71
4.2. Strumenti tecnici per la ricerca della famiglia.....	72
4.3. Panoramica dei metodi utilizzati.....	75
Allegato I. Quadro giuridico – norme sui diritti dei minori	80





Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
AMMR	regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione – regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 [regolamento Dublino III]
APR	regolamento sulla procedura di asilo – regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
BIA	valutazione dell'interesse superiore (<i>Best Interests Assessment</i>)
Carta	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CEAS	sistema europeo comune di asilo
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
CICR	Comitato internazionale della Croce Rossa
Convenzione sui rifugiati	Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967 (denominata «convenzione di Ginevra» nella legislazione UE sull'asilo così come dalla Corte di giustizia dell'Unione europea)
CRC	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo
DCA (2024)	direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
direttiva sul ricongiungimento familiare	direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare
DIU	diritto internazionale umanitario
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
OHCHR	Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite
OIG	organizzazione intergovernativa
ONG	organizzazione non governativa
paesi UE+	Stati membri dell'Unione europea e paesi associati Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera



Abbreviazione	Definizione
regolamento accertamenti	regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817
regolamento Dublino III	regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
RFL	Rete Restoring Family Links (ripristino dei legami familiari) del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
RQ	regolamento qualifiche – regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Stati membri	Stati membri dell'Unione europea
UE	Unione europea
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
unità AMMR	autorità (unità) del paese UE+ responsabile dello svolgimento della procedura per la determinazione del paese UE+ competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 52 AMMR



Terminologia

Di seguito sono definiti i principali termini relativi alla ricerca della famiglia utilizzati in questa guida.

Fare domanda

L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: fare domanda, registrarla e formalizzarla. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del [regolamento (UE) 2024/1348 (APR) ⁽¹⁰⁾]. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. Se la domanda è ricevuta da un'autorità che non è competente per la registrazione delle domande, gli Stati membri dovrebbero applicare, conformemente alla loro organizzazione e alle loro procedure interne, [l'APR] in modo che possa essere assicurato l'accesso effettivo alla procedura. Dovrebbe essere possibile manifestare la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali «protezione internazionale», «asilo» o «protezione sussidiaria». Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desidera ricevere protezione internazionale ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1348](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

⁽¹¹⁾ Considerando 27 APR.



Registrazione della domanda

La domanda dovrebbe essere registrata prontamente dopo essere stata fatta. In quel momento l'autorità competente per la registrazione della domanda o gli esperti inviati dall'[EUAA] che la assistono in tale compito dovrebbero registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità o gli esperti dovrebbero informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Anche le organizzazioni che collaborano con le autorità competenti e le assistono dovrebbero poter fornire tali informazioni. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento indicante che ha fatto domanda e che la domanda è stata registrata. Il termine per la formalizzazione della domanda decorre dalla data di registrazione ⁽¹²⁾.

Nota: il termine per la determinazione della competenza nei casi familiari decorre dalla data di registrazione.

Formalizzazione della domanda

La formalizzazione della domanda è l'atto che formalizza la domanda di protezione internazionale. È opportuno informare esaurientemente il richiedente delle modalità e della sede in cui formalizzare la domanda e dargli la possibilità effettiva di formalizzarla. Il richiedente è tenuto a presentare in questa fase non appena possibile tutti gli elementi e i documenti a sua disposizione necessari a motivare e completare la domanda, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento. Il termine entro cui completare la procedura amministrativa decorre dalla data di formalizzazione della domanda. Poco dopo la formalizzazione della domanda, dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento che ne indica lo status di richiedente ⁽¹³⁾.

Minore

Qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni. «Bambino» e «minore» sono considerati sinonimi ed entrambi i termini sono utilizzati nella presente pubblicazione. Il termine preferito dall'Agenzia EUAA è «minore», ma il termine «bambino» è utilizzato quando si citano testi legislativi specifici (ad esempio le disposizioni dell'*acquis* dell'UE in materia di asilo).

⁽¹²⁾ Considerando 28, APR.

⁽¹³⁾ Considerando 29, APR.



**Non
accompagnato ⁽¹⁴⁾**

Un minore che giunge nel territorio di uno Stato UE+ senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto. Il termine include il minore che viene lasciato non accompagnato dopo essere entrato nel territorio di un paese UE+ ⁽¹⁵⁾.

Minore separato

Minore che è stato separato da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza, per legge o consuetudine, ne erano direttamente responsabili, ma non necessariamente da altri parenti. L'espressione può includere minori accompagnati da altri familiari adulti ⁽¹⁶⁾.

Persona scomparsa

Sebbene non esista una definizione giuridica di persona scomparsa ai sensi del diritto internazionale, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) considera le persone scomparse come persone di cui le loro famiglie non hanno notizie e/o che, sulla base di informazioni attendibili, sono state segnalate scomparse a seguito di un conflitto armato (internazionale o interno) o di altre situazioni di violenza o di qualsiasi altra situazione che potrebbe richiedere l'intervento di un'autorità statale competente. Questa definizione comprende le persone scomparse nel contesto della migrazione. Inoltre, la definizione non presuppone che la persona sia deceduta. Di converso, una persona non è più considerata scomparsa quando la famiglia ha ricevuto informazioni sufficienti, attendibili e credibili sulla sua sorte e sul luogo in cui si trova.

⁽¹⁴⁾ Sinonimo di «minore non accompagnato».

⁽¹⁵⁾ Articolo 3, punto 7, APR; articolo 2, punto 11, del [regolamento \(UE\) 2024/1356](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024) (regolamento accertamenti); articolo 2, punto 5, della [direttiva \(UE\) 2024/1346](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024) [DCA (2024)]; articolo 3, punto 11, del [regolamento \(UE\) 2024/1347](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024) (RQ); articolo 2, punto 11, del [regolamento \(UE\) 2024/1351](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024) (AMMR).

⁽¹⁶⁾ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), [Safe & Sound: Cosa possono fare gli Stati per garantire il rispetto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati e separati in Europa](#), ottobre 2014, pag. 22.



**Tutore ⁽¹⁷⁾ /
rappresentante ⁽¹⁸⁾**

Nella presente guida, conformemente al quadro legislativo, i termini «rappresentante» e «tutore» sono utilizzati in modo intercambiabile. Entrambi i termini indicano una persona indipendente responsabile della salvaguardia dell'interesse superiore e del benessere generale del minore.

[Una] persona o organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste [dall'AMMR], allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 3, punto 18, RQ:

«tutore»: la persona fisica o l'organizzazione, compreso un organismo pubblico, designata dalle autorità competenti per assistere, rappresentare e agire per conto di un minore non accompagnato, a seconda dei casi, al fine di garantire che questi possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, tutelandone nel contempo l'interesse superiore e il benessere generale.

Nella pratica, la figura del tutore è stata spesso assimilata a quella del rappresentante o dell'assistente sociale.

⁽¹⁸⁾ Il termine «rappresentante» è utilizzato rispettivamente nella DCA (2024), nell'APR, nell'AMMR, nel regolamento accertamenti e nel regolamento Eurodac III. Il considerando 25 del regolamento accertamenti stabilisce quanto segue:

È opportuno designare un rappresentante che rappresenti e assista i minori non accompagnati durante gli accertamenti oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare il benessere generale e l'interesse superiore del minore.

L'articolo 13 dello stesso regolamento specifica inoltre: «Il rappresentante ha le competenze e le qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori». Riferimenti analoghi sono presenti nell'articolo 23 APR e nell'articolo 2, punto 13, DCA (2024):

«rappresentante»: una persona fisica o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica nominata dalle autorità competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire per conto di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale di tale minore non accompagnato.

L'articolo 2 AMMR definisce il rappresentante come:

la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Il termine «tutore» è utilizzato nel contesto del RQ (cfr. nota 17). In base alle rispettive definizioni, avranno lo stesso ruolo, ma compiti diversi. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità della rappresentanza del minore non accompagnato, il tutore nel contesto del RQ può coincidere con il rappresentante nominato nel contesto della DCA (2024) e dell'APR.

⁽¹⁹⁾ Articolo 2, paragrafo 12, e articolo 23, paragrafo 2, lettera a), AMMR.



Acquis dell'UE in materia di asilo

Tale *acquis* è costituito dai seguenti strumenti giuridici dell'UE: direttiva 2001/55/CE del Consiglio ⁽²⁰⁾, DCA (2024), RQ, APR, regolamento (UE) 2024/1350 ⁽²¹⁾, AMMR, regolamento accertamenti, regolamento (UE) 2024/1349 ⁽²²⁾, regolamento (UE) 2024/1358 (regolamento Eurodac III) ⁽²³⁾ e regolamento (UE) 2024/1359 ⁽²⁴⁾.

Ricerca della famiglia

La ricerca dei familiari (compresi i parenti o le persone che sono state responsabili della cura di minori non accompagnati o separati) al fine di ripristinare i legami familiari e ricongiungere la famiglia, qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore. In questa guida, i termini «ricerca della famiglia» e «identificazione dei familiari» sono utilizzati in modo intercambiabile.

Familiare

L'AMMR ⁽²⁵⁾ e la DCA (2024) ⁽²⁶⁾ forniscono definizioni specifiche del termine «familiari», che sono fondamentali ai fini giuridici e amministrativi. Comprendere queste definizioni contribuisce ad allineare gli sforzi di sostegno e ricongiungimento all'interno del quadro normativo.

Conformemente all'AMMR, i richiedenti possono ricongiungersi con un «familiare» legalmente presente in un altro paese UE+, indipendentemente dal fatto che la famiglia si fosse formata nel paese di origine o al di fuori di esso, purché si fosse formata prima del loro arrivo nel territorio del paese UE+. Nel caso di un minore non accompagnato, l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere preso in considerazione in un potenziale caso di ricongiungimento familiare. L'AMMR definisce i diversi familiari, come spiegato di seguito.

⁽²⁰⁾ [Direttiva 2001/55/CE](#) del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001).

⁽²¹⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento \(UE\) 2021/1147](#) (GU L, 2024/1350, 22.5.2024).

⁽²²⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1349](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024).

⁽²³⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1358](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024).

⁽²⁴⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1359](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L 2024/1359 del 22.5.2024).

⁽²⁵⁾ Articolo 2, punto 8, AMMR.

⁽²⁶⁾ Articolo 2, punto 3, DCA (2024).



Moglie, marito o partner	Il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui il richiedente abbia una relazione stabile, «qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi» [articolo 2, punto 8, lettera a), AMMR].
Figlio/a minorenni delle coppie summenzionate	Figlio (non coniugato) di coppie sposate o non sposate o del richiedente «indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale» [articolo 2, punto 8, lettera b), AMMR].
Padre, madre o altro adulto responsabile per il minore	Se il richiedente, o il beneficiario di protezione internazionale, è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore «in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto» o «in cui si trova il beneficiario» [articolo 2, punto 8, lettera c), AMMR].
Parente	Un parente non è un familiare stretto, ma una persona con la quale un minore non accompagnato può avere un legame e con la quale il minore può essere ricongiunto se ciò è nell'interesse superiore del minore. L'articolo 2, punto 9 dell'AMMR lo definisce come «la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale».
Fratello o sorella	Il termine non è definito nell'AMMR. I paesi UE+ possono avere le proprie definizioni nel diritto nazionale. Un minore non accompagnato potrebbe ricongiungersi con un fratello o una sorella in un altro Stato membro se ciò è nell'interesse superiore del minore. Di norma, si definiscono fratello o sorella coloro che condividono almeno un genitore con l'interessato.
Relazione di dipendenza	La relazione di dipendenza costituisce un criterio di competenza vincolante ai sensi dell'AMMR ⁽²⁷⁾ . Esiste una relazione di dipendenza quando il richiedente è dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o della sorella o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o quando un figlio, un fratello o una sorella o un genitore è legalmente residente in uno degli Stati membri e dipende dal richiedente. La dipendenza può insorgere a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia mentale o fisica grave, grave disabilità, grave trauma psicologico o età avanzata.

⁽²⁷⁾ Articolo 34 AMMR.

Principi e pratiche di ricerca della famiglia nei paesi UE+ e nei paesi terzi



Parte

1

GUIDA PRATICA SULLA RICERCA DELLA FAMIGLIA
Seconda edizione

Parte I – Principi e pratiche di ricerca della famiglia nei paesi UE+ e nei paesi terzi

Aprile 2025



1. Garantire l'unità del nucleo familiare e i diritti dei minori

Nel contesto migratorio, la separazione dalla famiglia può avvenire in varie circostanze, tra cui prima della fuga da un paese, nel corso dei viaggi migratori o dopo l'arrivo nel paese di destinazione. Tale separazione può riguardare anche i minori non accompagnati in cerca di protezione internazionale e le persone con vulnerabilità. Questa sezione esamina la necessità della ricerca della famiglia e il suo ruolo nel difendere i diritti dei richiedenti protezione internazionale, con particolare riguardo ai minori non accompagnati e agli adulti a carico ⁽²⁸⁾.

1.1. Ricerca della famiglia – quadri giuridici

1.1.1. Quadro giuridico internazionale

La ricerca della famiglia è essenziale a causa dell'obbligo dei paesi UE+ di rispettare il diritto alla vita familiare e di mantenere l'unità del nucleo familiare, sancito dal diritto dell'UE. Tali obblighi sono ben consolidati nei quadri giuridici internazionali, tra cui il diritto internazionale umanitario (DIU) ⁽²⁹⁾ e il diritto internazionale in materia di diritti umani ⁽³⁰⁾. Quando si intraprendono attività di ricerca della famiglia per minori non accompagnati o separati dalla famiglia, è fondamentale garantire che gli Stati membri e i paesi associati Schengen (paesi UE+) diano priorità al diritto del minore alla vita familiare e all'unità del nucleo familiare. Tale obbligo discende da strumenti giuridici fondamentali quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) ⁽³¹⁾, che impone agli Stati di rispettare il diritto del minore di intrattenere contatti diretti con la sua famiglia, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse superiore.

Ai sensi del DIU e del diritto internazionale in materia di diritti umani, gli Stati hanno tre obblighi generali relativi alle persone scomparse e alle loro famiglie.

- Prevenire la scomparsa delle persone, anche a seguito di sparizioni forzate. Ciò comprende, ad esempio, gli obblighi relativi alla prevenzione della separazione dalla famiglia e alla garanzia del contatto tra persone trattenute e le loro famiglie.
- Chiarire la sorte e il luogo in cui si trovano le persone scomparse, adottando tutte le misure possibili per rendere conto, ad esempio, delle persone segnalate come scomparse e fornendo alle loro famiglie tutte le eventuali informazioni sulla loro sorte.

⁽²⁸⁾ Secondo il concetto di relazione di dipendenza di cui all'articolo 34 AMMR.

⁽²⁹⁾ Comitato internazionale della Croce Rossa, «[What is international Humanitarian law?](#)» (Cos'è il diritto internazionale umanitario?), marzo 2022.

⁽³⁰⁾ Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR), «The core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies» (Gli strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani e i loro organi di monitoraggio), sito web dell'OHCHR, consultato il 4 novembre 2024, <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>.

⁽³¹⁾ Articolo 9, paragrafo 1, Assemblea generale dell'ONU, [Convenzione sui diritti del fanciullo](#), 20 novembre 1989, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1577, pag. 3.



- Indagare e perseguire i crimini internazionali, compresi i crimini di guerra ai sensi del DIU, ivi inclusi quelli che comportano la scomparsa di persone. Ad esempio, gli Stati devono adottare misure adeguate per indagare sugli atti di sparizione forzata, consegnare i responsabili alla giustizia e informare le famiglie in merito agli sviluppi di questi processi.

I trattati internazionali sui diritti umani non contengono disposizioni dettagliate riguardanti specificamente le persone scomparse e le loro famiglie (se non in relazione alla sparizione forzata). Diverse disposizioni contenute in tali trattati, tuttavia, sono state interpretate dagli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite ⁽³²⁾ e dai tribunali regionali nel senso che comportano impegni statali relativi alle persone scomparse.

Ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, gli Stati possono essere ritenuti responsabili dell'ingerenza nel diritto alla vita o nel diritto alla vita privata e familiare. Possono inoltre essere ritenuti responsabili di violazioni della proibizione di tortura, pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o di sparizioni forzate. Gli Stati devono pertanto fare tutto il possibile per evitare che le persone scompaiano, per chiarirne il destino e il luogo in cui si trovano e per affrontare le conseguenze di tali eventi, anche per sostenere l'identificazione dei cadaveri e dei resti. Inoltre, la necessità di effettuare la ricerca della famiglia è legata anche all'imperativo umanitario di alleviare le sofferenze umane. La separazione dalla famiglia può avere gravi ripercussioni sul benessere e sullo stato psicologico e fisico delle persone interessate. Può inoltre dare luogo a rischi aggiuntivi, in particolare per le persone che hanno necessità di protezione speciale (ad esempio, bambini, anziani, persone con disabilità o patologie ecc.).

Le organizzazioni internazionali e gli esperti del mondo accademico hanno evidenziato le conseguenze psicologiche sulle famiglie che restano in attesa di notizie sui loro cari scomparsi. Molte provano una «perdita ambigua», uno stato di incertezza che può avere profonde conseguenze psicologiche e sociali, e può causare disturbi come la depressione, l'alcolismo o altre affezioni. Questo fenomeno dovrebbe essere riconosciuto come un importante problema di salute pubblica ⁽³³⁾.

Inoltre, ai sensi del DIU, in particolare delle convenzioni di Ginevra ⁽³⁴⁾, gli Stati parti hanno diversi obblighi fondamentali.

⁽³²⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate](#), A/72/280, 3 agosto 2017.

⁽³³⁾ CICR, «[Missing persons and their families – Legal Factsheet](#)» (Persone scomparse e loro famiglie – scheda informativa giuridica), dicembre 2023; D. Mazzarelli et al., «[Ambiguous loss in the current migration crisis: A medico-legal, psychological, and psychiatric perspective](#)» (Perdita ambigua nell'attuale crisi migratoria: una prospettiva medico-legale, psicologica e psichiatrica), *Forensic Science International: Mind and Law*, volume 2, 2021, 100064, ISSN 2666-3538.

⁽³⁴⁾ Per informazioni dettagliate sulle convenzioni di Ginevra e i relativi commenti si veda il sito web del CICR, consultato il 22 gennaio 2025, <https://www.icrc.org/en/law-and-policy/geneva-conventions-and-their-commentaries>.



Prevenzione della scomparsa delle persone: devono essere adottate misure per evitare la scomparsa delle persone, tra cui il mantenimento dell'unità del nucleo familiare e l'agevolazione della comunicazione.

Obbligo di chiarire la sorte e il luogo di soggiorno: gli Stati devono fornire informazioni sulla sorte delle persone scomparse e sul luogo in cui si trovano alle loro famiglie.

Indagini e accertamento delle responsabilità: i crimini di guerra, comprese le sparizioni forzate, devono essere indagati e perseguiti.

L'*acquis* dell'UE in materia di asilo è uno degli ambiti in cui questo impegno è stato rafforzato con la legislazione del patto e l'introduzione di tutele aggiuntive per i minori non accompagnati che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Uno degli ambiti che richiedono un'attenzione particolare e risposte specifiche è la ricerca della famiglia.

1.1.2. Quadri giuridici dell'UE e ricerca della famiglia

L'UE aderisce agli obblighi internazionali in materia di diritti dei minori attraverso vari strumenti giuridici.

- La **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** (la Carta) ⁽³⁵⁾, in particolare l'articolo 24, tutela i diritti dei minori alla protezione, all'assistenza e all'unità del nucleo familiare, affermando che in tutti gli atti relativi ai minori l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
- L'articolo 8 della **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** ⁽³⁶⁾ sancisce ulteriormente la protezione della vita familiare.
- Il **sistema europeo comune di asilo** (CEAS) comprende recenti riforme che evidenziano l'importanza della ricerca della famiglia, in particolare per i minori non accompagnati. L'AMMR impone agli Stati membri di identificare e rintracciare i familiari dei richiedenti protezione internazionale.
- Nel contesto della ricerca della famiglia, l'UE pone l'accento su diverse misure e diritti fondamentali. Il **diritto all'identità e all'unità del nucleo familiare** garantisce che le persone abbiano l'opportunità di conoscere e di essere assistite dalle loro famiglie. Il **diritto al ricongiungimento familiare** mira a facilitare processi rapidi e umani di ricongiungimento delle famiglie, in particolare nei casi che coinvolgono bambini e minori non accompagnati. **L'interesse superiore del minore** deve essere sempre considerato preminente; Inoltre, il **diritto all'informazione e alla protezione** impone che gli Stati forniscano informazioni sulla sorte delle persone scomparse e ne garantiscano la protezione.

In linea con questi principi, gli Stati membri devono compiere sforzi attivi e diligenti per rintracciare i familiari, garantendo che l'interesse superiore del minore sia sempre al centro del processo.

⁽³⁵⁾ Unione europea, [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02.

⁽³⁶⁾ Consiglio d'Europa, [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, modificata dai protocolli n. 11 e 14](#), STE 5, 4 novembre 1950.



1.1.3. La riforma del Sistema europeo comune di asilo: il patto sulla migrazione e l'asilo

Il patto sulla migrazione e l'asilo che riforma il CEAS è entrato in vigore nel giugno 2024 e diventerà applicabile a partire dall'11 giugno 2026. L'obiettivo del patto è di stabilire nuove norme per la gestione della migrazione e istituire un sistema comune di asilo nell'UE.

Gli atti legislativi del patto si basano su quattro pilastri principali:

- garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'UE;
- garantire procedure rapide ed efficaci all'interno dell'UE+;
- mettere in atto un sistema efficace di solidarietà e responsabilità;
- integrare la migrazione nei partenariati internazionali.

Nel complesso, il patto sulla migrazione e l'asilo mira a creare un sistema di asilo più coordinato e umano, bilanciando la necessità di sicurezza e controllo con la protezione dei diritti fondamentali, in particolare per i gruppi vulnerabili come i minori non accompagnati e le famiglie.

1.1.4. Obblighi di ricerca della famiglia

A seguito dell'adozione del nuovo *acquis* dell'UE in materia di asilo, la ricerca della famiglia è diventato un obbligo per gli Stati membri.

Avvio tempestivo della ricerca della famiglia

La ricerca della famiglia dovrebbe iniziare **il prima possibile**, idealmente durante gli accertamenti iniziali alla frontiera esterna. L'individuazione precoce di potenziali casi di ricongiungimento familiare consente di compilare il modello di ricerca della famiglia e raccogliere le informazioni tempestivamente, in linea con l'obbligo per i paesi UE+ di dare priorità ai casi relativi alle famiglie nella procedura di determinazione della competenza.

Fornitura di informazioni

I richiedenti **dovrebbero essere informati** in merito alle possibilità di ricerca della famiglia, compresi i dettagli sulle disposizioni dell'AMMR relative all'unità del nucleo familiare, il diritto di richiedere e ricevere il modello di ricerca della famiglia e i soggetti che possono fornire assistenza nel compilarlo. Essi dovrebbero inoltre essere informati in merito alle organizzazioni nazionali e internazionali che facilitano l'identificazione e la ricerca dei familiari ⁽³⁷⁾.

Colloquio personale

I richiedenti devono ricevere **informazioni sulla procedura del colloquio personale**, in particolare sull'obbligo di fornire informazioni utili per determinare il paese UE+ competente ⁽³⁸⁾. Ciò comprende tutti i dettagli che potrebbero contribuire a individuare la presenza di familiari, parenti o altri legami nei paesi UE+. Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere informati sulle modalità di presentazione di tali informazioni e sull'assistenza disponibile nel paese UE+ per la ricerca della famiglia.

⁽³⁷⁾ Articolo 19, lettera f), AMMR.

⁽³⁸⁾ Articolo 19, lettera g), AMMR.



Principali considerazioni e obblighi nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo

Enfasi sul ricongiungimento familiare. Occorre porre maggiormente l'accento sulla ricerca dei legami familiari e del luogo in cui si trovano i familiari in tutte le fasi della procedura, al fine di evitare tempi di attesa eccessivi e garantire una valutazione globale dei casi.

Trattamento in via prioritaria dei casi di ricongiungimento familiare. Sia i paesi UE+ richiedenti che quelli richiesti dovrebbero dare priorità ai casi di ricongiungimento familiare durante l'intera procedura per ridurre i tempi di attesa ed esaminare attentamente tutti gli elementi dei casi.

Individuazione precoce e indirizzamento. Dovrebbe essere predisposta una procedura per l'individuazione precoce di potenziali casi di ricongiungimento familiare, che consenta la rapida identificazione e la trasmissione all'unità AMMR per accelerare il processo.

Fornitura di informazioni. I richiedenti dovrebbero essere informati dell'importanza di condividere le informazioni relative ai loro familiari per facilitare il ricongiungimento. Le autorità devono garantire che i richiedenti comprendano la necessità di una condivisione tempestiva e accurata delle informazioni nel corso dell'intera procedura.

Approccio proattivo. I fornitori di informazioni, il personale che conduce i colloqui, i funzionari preposti ai casi, i rappresentanti e i richiedenti dovrebbero adottare un approccio proattivo nei casi di ricongiungimento familiare. Ciò comporta la ricerca attiva e l'incoraggiamento della presentazione di informazioni sui familiari e sulle possibilità di ricongiungimento.

Orientamento legale. Gli Stati membri devono fornire ai richiedenti l'accesso all'orientamento legale per assisterli nel processo di ricongiungimento familiare, garantendo che comprendano i loro diritti e obblighi e ricevano una consulenza informata sul loro caso.

Cooperazione tra autorità e organizzazioni. Le autorità dei paesi UE+ e le organizzazioni pertinenti devono collaborare per localizzare e identificare i familiari dei richiedenti nei paesi UE+. Tale cooperazione garantisce l'esame di tutti gli aspetti di un caso e la considerazione di tutte le opinioni ai fini di una decisione informata. Ciò include chiaramente il coinvolgimento delle organizzazioni di ricerca della famiglia ⁽³⁹⁾.

Assegnazione delle risorse. Procedure efficaci di ricerca della famiglia richiedono risorse umane, materiali e finanziarie adeguate in seno alle autorità competenti. La presenza di personale formato, nonché la disponibilità delle risorse e degli strumenti necessari, sono essenziali per tutelare i diritti procedurali e fondamentali e garantire rapidi processi di ricongiungimento familiare.

⁽³⁹⁾ Articolo 23, paragrafo 3, AMMR.

L'AMMR

Una componente centrale del patto è l'AMMR, che sostituisce il regolamento (UE) n. 604/2013 ⁽⁴⁰⁾. Ulteriori informazioni sull'AMMR e sulla ricerca della famiglia nel contesto della determinazione delle competenze sono fornite nella [«Parte II»](#).

L'AMMR mira a trovare un equilibrio tra norme chiare in materia di responsabilità dei richiedenti e meccanismi di solidarietà tra i paesi UE+. Il regolamento **assegna priorità alla ricerca** della famiglia, riaffermando i legami familiari come criterio di primaria importanza per determinare lo Stato membro competente per il trattamento delle domande di protezione internazionale ⁽⁴¹⁾. Ai sensi dell'AMMR ⁽⁴²⁾, i richiedenti sono **pienamente informati in merito ai loro diritti** e ai processi disponibili, compresa la possibilità di ricongiungimento familiare. L'AMMR impone l'utilizzo di un **modello di ricerca della famiglia** ⁽⁴³⁾ e di un colloquio personale dedicato ⁽⁴⁴⁾. Inoltre, i richiedenti hanno diritto a un **orientamento legale gratuito** ⁽⁴⁵⁾, in modo da garantire loro l'accesso a una consulenza giuridica qualificata durante l'intero processo di ricongiungimento familiare. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a sostenere il processo di ricerca, collaborando con le autorità nazionali e le organizzazioni internazionali pertinenti.



Modello per la ricerca della famiglia

Per una descrizione dettagliata del modello per la ricerca della famiglia, cfr. [«Parte II»](#). Le istruzioni per la compilazione sono disponibili nel modello.

L'articolo 22 AMMR conferisce ai richiedenti il diritto di richiedere e ricevere il modello per la ricerca dei familiari che contribuisce a individuare i legami familiari nelle prime fasi della procedura di domanda. Si raccomanda di fornire il modello e le relative informazioni quanto prima possibile dopo la presentazione della domanda. I richiedenti protezione internazionale con familiari nei paesi UE+ dovrebbero compilare il modello il prima possibile. È disponibile un modello specifico per i minori non accompagnati, che deve essere compilato dal rappresentante del minore.

Il regolamento Eurodac III

I dati conservati nel sistema Eurodac contribuiscono a determinare l'identità di questi minori e aiutano i paesi UE+ a rintracciare i loro familiari o eventuali legami in altri paesi. In particolare, i dati biometrici possono ora essere rilevati sui minori a partire dall'età di 6 anni (precedentemente 14 anni), mentre sono ancora esclusi i minori al di sotto di questa età. Inoltre, tali dati contribuiscono a rintracciare i minori scomparsi, anche a fini di contrasto, e

⁽⁴⁰⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).

⁽⁴¹⁾ Articolo 25 AMMR.

⁽⁴²⁾ Articolo 19 AMMR.

⁽⁴³⁾ Articolo 22 AMMR.

⁽⁴⁴⁾ Articolo 22 AMMR.

⁽⁴⁵⁾ Articolo 21 AMMR.





integrano altri sistemi come il sistema d'informazione Schengen ⁽⁴⁶⁾. Procedure di identificazione efficaci sono fondamentali per tali processi ⁽⁴⁷⁾.

Il regolamento accertamenti

Il regolamento accertamenti svolge un ruolo cruciale nelle prime fasi del processo di asilo. Esso impone la raccolta di informazioni preliminari al momento dell'ingresso di una persona nell'UE, che è fondamentale per individuare eventuali indicatori immediati della necessità di rintracciare la famiglia. Questa raccolta iniziale di dati comprende, tra l'altro, i dati personali, i dati del documento di viaggio e i potenziali legami familiari all'interno dell'UE, consentendo alle autorità di stabilire rapidamente se vi siano motivi per compiere sforzi di ricongiungimento familiare.

Il regolamento accertamenti garantisce che tutte le informazioni pertinenti siano raccolte al più presto, in modo da fornire una base per ulteriori valutazioni e azioni nel quadro dell'AMMR. Questo processo di individuazione precoce è fondamentale per garantire che le esigenze di ricerca della famiglia siano riconosciute e affrontate tempestivamente, contribuendo a salvaguardare il benessere e i diritti delle persone, in particolare dei gruppi vulnerabili come i minori non accompagnati. Quando nella fase di accertamenti vengono fatte richieste relative all'unità del nucleo familiare, le guardie di frontiera dovrebbero indirizzare tempestivamente questi casi alle autorità competenti in modo che queste ultime registrino prontamente la domanda e trasmettano il caso all'autorità competente, ad esempio all'unità AMMR o alla procedura di asilo.

È opportuno stabilire scadenze specifiche per tali indirizzamenti al fine di garantire un seguito tempestivo, che consenta di riconoscere e gestire rapidamente le necessità di ricerca della famiglia. Questo processo di individuazione precoce e di indirizzamento è essenziale per salvaguardare il benessere e i diritti delle persone, in particolare dei gruppi vulnerabili come i minori non accompagnati e gli adulti a carico.

La DCA (2024)

Nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo, la DCA (2024) contiene disposizioni fondamentali per il sostegno della ricerca della famiglia e la tutela dei minori. In particolare, la direttiva sottolinea che l'interesse superiore del minore ⁽⁴⁸⁾ è fondamentale, e richiede agli Stati membri di fornire un livello di vita favorevole allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore. Ciò comprende l'esame delle possibilità di ricongiungimento familiare, la garanzia del benessere e della stabilità sociale del minore e la protezione da rischi quali la violenza o lo sfruttamento. L'articolo 27 riguarda specificamente i minori non accompagnati, imponendo la nomina di un rappresentante. Uno dei compiti del rappresentante è di agevolare la ricerca dei familiari, garantendo che i minori siano informati e sostenuti durante l'intero processo. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di avviare la ricerca della famiglia il prima possibile, con adeguate misure di riservatezza per proteggere la sicurezza del minore e dei suoi parenti ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁶⁾ Come stabilito dal [regolamento \(UE\) 2018/1862](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018).

⁽⁴⁷⁾ Considerando 44 del regolamento Eurodac III.

⁽⁴⁸⁾ Articolo 26 DCA (2024).

⁽⁴⁹⁾ Articolo 27, paragrafo 10, DCA (2024).



**Articolo 27, paragrafo 10, DCA (2024)**

Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia stata fatta una domanda di protezione internazionale, sempre tutelando l'interesse superiore di tale minore non accompagnato. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se tali parenti sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

**Procedure alle frontiere e ricerca della famiglia**

Per quanto riguarda le procedure alle frontiere e la ricerca della famiglia, il processo di accertamento svolge un ruolo centrale.

Procedura di accertamento

Raccolta di informazioni. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), del regolamento accertamenti, le autorità devono raccogliere dati per stabilire se i cittadini di paesi terzi hanno familiari in uno degli Stati membri. Per i minori non accompagnati sono previste garanzie particolari ⁽⁵⁰⁾, che garantiscono che un rappresentante o una persona formata assista il minore durante gli accertamenti in modo adeguato alla sua età e comprensibile.

Avvio della ricerca. L'articolo 19, paragrafo 1, lettera f) AMMR stabilisce che i richiedenti devono essere informati in merito alle opzioni di ricongiungimento familiare, compreso il diritto di richiedere e ricevere un modello per la ricerca della famiglia. Questo processo dovrebbe iniziare il prima possibile. Le informazioni raccolte dovrebbero essere utilizzate solo a fini della ricerca, senza incidere negativamente sulle parti interessate. Il richiedente deve essere informato di tale garanzia.

Procedura di asilo alla frontiera

La procedura di asilo alla frontiera si applica ai minori non accompagnati se essi comportano una minaccia per la sicurezza ⁽⁵¹⁾. I criteri di ricongiungimento familiare previsti dall'AMMR possono essere applicati e gli Stati membri devono adoperarsi tempestivamente per identificare i familiari dei minori non accompagnati, garantendo che sia data priorità all'interesse superiore del minore ⁽⁵²⁾. Le organizzazioni internazionali possono fornire assistenza nella ricerca della famiglia, garantendo in tutte le loro azioni la riservatezza e la protezione delle parti interessate.

⁽⁵⁰⁾ Articolo 13 del regolamento accertamenti.

⁽⁵¹⁾ Come specificato all'articolo 53, paragrafo 1, APR.

⁽⁵²⁾ Articolo 23 APR.



In caso di dubbi circa l'età di una persona, può essere necessario l'accertamento dell'età. Durante l'accertamento, si raccomanda di sospendere temporaneamente gli sforzi di ricerca della famiglia fino a quando sia confermata l'età della persona. Una volta stabilita l'età, la ricerca della famiglia dovrebbe riprendere tempestivamente, garantendo il rispetto dei termini pertinenti ai sensi dell'AMMR.

Il personale che si occupa di casi relativi a minori non accompagnati deve ricevere una formazione specializzata per rispondere alle esigenze specifiche dei minori, garantendo la corretta applicazione delle normative. È essenziale che le informazioni necessarie siano raccolte tempestivamente; se così non fosse, potrebbero non essere rispettate scadenze cruciali per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'AMMR ⁽⁵³⁾.

1.2. Finalità della ricerca della famiglia

La ricerca della famiglia persegue varie finalità cruciali per tutti i richiedenti, compresi i minori non accompagnati, che sono un gruppo particolarmente vulnerabile.

1. In primo luogo, la ricerca contribuisce a identificare il luogo in cui si trovano i familiari con i quali il richiedente desidera o dovrebbe ricongiungersi, all'interno dell'UE+ o, se del caso, nei paesi terzi o nei paesi di origine.
2. In secondo luogo, essa mira a ripristinare e mantenere i contatti tra i familiari separati, a condizione che tutti accettino ciò e che ciò non comporti pericoli per nessuno di essi, a seguito della determinazione dell'interesse superiore quando sono coinvolti minori.
3. In terzo luogo, la ricerca facilita il ricongiungimento familiare quando è nell'interesse superiore delle persone coinvolte, garantendo anche in questo caso la sicurezza e il consenso di tutti gli interessati.

I minori non accompagnati, a causa della loro maggiore vulnerabilità, ricevono particolare attenzione nelle politiche dell'UE in materia di asilo, come sancito dalla DCA (2024). Tale direttiva impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per rintracciare i familiari ⁽⁵⁴⁾, dando nel contempo priorità all'interesse superiore del minore ⁽⁵⁵⁾.

Inoltre, i risultati della ricerca della famiglia e le informazioni pertinenti raccolte circa la situazione nel paese di origine del minore possono essere utili nella determinazione dell'interesse superiore del minore, come indicato nell'articolo 22 della CRC e nel commento generale n. 12 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo:

[i]noltre, per i minori richiedenti asilo potrebbe essere necessaria un'effettiva ricerca della famiglia e di informazioni pertinenti sulla situazione nel loro paese di origine al fine di determinare il loro interesse superiore ⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵³⁾ Cfr. «Parte II».

⁽⁵⁴⁾ Articolo 27, paragrafo 10, DCA (2024).

⁽⁵⁵⁾ Per ulteriori informazioni sul quadro giuridico pertinente si veda [Allegato I. Quadro giuridico – norme sui diritti dei minori](#).

⁽⁵⁶⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [General comment No. 12 \(2009\): The right of the child to be heard](#) [Commento generale n. 12 (2009): Il diritto del minore di essere ascoltato], CRC/C/GC/12, 20 luglio 2009, punto 124.



Tali informazioni possono consentire alle parti interessate di identificare le necessità individuali del minore e, sulla base di tali necessità, elaborare e attivare una protezione e una cura adeguate e personalizzate, nonché determinare l'interesse superiore del minore sulla base della sua situazione individuale. La ricerca della famiglia facilita inoltre l'integrazione del minore nella società ospitante perché assicura la conoscenza del contesto di provenienza e l'identificazione informale del minore. Ad esempio, è molto importante conoscere la formazione scolastica e lo stato di salute, la qualità delle relazioni interpersonali con i genitori e altri parenti, precedenti abusi e/o violenze domestiche, la situazione socioeconomica della famiglia, lo stato di salute dei familiari e le caratteristiche della società locale. Inoltre, un'efficace ricerca della famiglia è essenziale anche per evitare che i minori siano dati in adozione o affidamento nonostante i loro genitori biologici siano in vita e desiderino ricongiungersi con loro, quando ciò è nell'interesse superiore del minore.

La portata e le modalità della ricerca della famiglia possono essere diversi a seconda che la ricerca sia effettuata ai fini della determinazione dello Stato membro competente per una domanda di protezione internazionale conformemente all'AMMR o nel contesto più ampio della procedura di protezione internazionale. Le principali differenze tra la ricerca della famiglia nel territorio UE e la ricerca della famiglia nel paese di origine o in un paese terzo sono evidenziate di seguito.

	Ricerca della famiglia ai fini del ricongiungimento familiare all'interno dell'UE+	Ricerca della famiglia nel paese di origine o in paesi terzi
Ambito di applicazione territoriale	Il familiare può trovarsi nel territorio di un paese UE+.	Il familiare può trovarsi nel paese di origine del minore o in un paese terzo.
Finalità	• Rispettare l'interesse superiore del minore. • Determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. • Ricongiungere familiari, fratelli/sorelle o parenti nel territorio di uno Stato membro.	• Rispettare l'interesse superiore del minore. • Ripristinare i legami familiari. • Ricongiungere il minore con la sua famiglia nel territorio del suo familiare: ▪ nel paese UE ospitante; ▪ nel paese di origine o in un paese terzo.



Obbligo giuridico	• Prendere in considerazione e valutare l'interesse superiore del minore. • Garantire che un rappresentante qualificato svolga i compiti assegnati dall'AMMR ⁽⁵⁷⁾. • Identificare i familiari, fratelli/ sorelle o parenti ⁽⁵⁸⁾. • Presentare una richiesta di presa in carico nel contesto dell'AMMR una volta individuato lo Stato membro competente ⁽⁵⁹⁾. • Ricongiungere il minore ai suoi familiari, fratelli/sorelle o parenti, purché ciò sia nel suo interesse superiore.	• Prendere in considerazione e valutare l'interesse superiore del minore. • Avviare la ricerca della famiglia o proseguire il processo se del caso. • Garantire che un rappresentante qualificato rappresenti/assista il minore. • Valutare lo status del minore (per preparare il ricongiungimento familiare).
--------------------------	--	--

È importante comprendere che l'identificazione del luogo in cui si trova la famiglia di un minore **non comporta necessariamente il ricongiungimento familiare**. Infatti, il ricongiungimento può non essere sempre possibile o appropriato e le autorità competenti devono prendere in considerazione ulteriori fattori, in particolare in caso di potenziale ricongiungimento familiare.

Minori. Nel caso dei minori, il principio dell'interesse superiore deve guidare tutte le decisioni e il diritto del minore di essere ascoltato deve essere rispettato, attribuendo un peso adeguato alle sue opinioni in base alla maturità. Se un minore o un familiare manifesta riluttanza a ripristinare i legami, le ragioni di ciò dovrebbero essere esaminate attentamente. Una consulenza, fornita separatamente o congiuntamente tramite telefono, collegamento video o altri metodi, può talvolta contribuire a ripristinare i legami familiari. Tuttavia, qualora in definitiva il minore o la famiglia manifestassero il desiderio di non ripristinare tali legami, i loro desideri dovrebbero essere rispettati ⁽⁶⁰⁾.

Adulti. Per gli adulti, il ricongiungimento richiede il consenso e il desiderio dimostrato di ricongiungersi, in particolare nel caso dei coniugi, che possono anch'essi avere diritto al ricongiungimento. È inoltre importante valutare e affrontare eventuali rischi potenziali, ad esempio nei casi di violenza domestica, che possono influire sulla decisione di ricongiungere i familiari.

Tuttavia, se in definitiva il richiedente o la famiglia non desiderassero ristabilire i legami familiari, la loro volontà dovrebbe essere rispettata.

⁽⁵⁷⁾ Articolo 23, paragrafo 5, AMMR.

⁽⁵⁸⁾ Articolo 23, paragrafo 6, AMMR.

⁽⁵⁹⁾ Articolo 25 AMMR.

⁽⁶⁰⁾ Per maggiori informazioni sul quadro giuridico relativo ai minori, cfr. [Allegato I. Quadro giuridico – norme sui diritti dei minori](#).



1.3. Attori principali nei processi di ricerca della famiglia

Il coinvolgimento di diversi attori nel processo di ricerca della famiglia dipende dal quadro giuridico e istituzionale del paese ospitante, nonché dall'analisi dei fattori di rischio e del principio di riservatezza in ogni caso individuale. In particolare nel caso di richiedenti o rifugiati, il coinvolgimento delle autorità del paese di origine o delle autorità consolari del paese ospitante può esporre la persona a un danno, qualora lo Stato sia il principale responsabile della persecuzione. Occorre prestare estrema cautela per evitare l'esposizione a qualsiasi rischio aggiuntivo, effettuando una valutazione approfondita del singolo caso. A seconda delle circostanze del caso specifico, la ricerca della famiglia può comportare l'identificazione dei familiari nel territorio UE+ o al di fuori di esso, nel paese di origine o in un paese terzo (ad esempio nel caso in cui i genitori del minore siano rimasti in un campo profughi). Ciò può richiedere la cooperazione con altre autorità nazionali o le autorità di un altro paese UE+, o il coinvolgimento di risorse nel paese di origine o nel paese terzo, purché ciò non metta in pericolo il minore e la sua famiglia.

Gli attori potenzialmente coinvolti sono elencati nella tabella che segue.

	Ricerca della famiglia nei paesi UE+	Ricerca della famiglia nel paese di origine o in paesi terzi
Attori	• Il minore. • Il rappresentante del minore. • Le autorità ⁽⁶¹⁾ dello Stato membro ospitante. • Le autorità di altri paesi UE+. • Organizzazioni internazionali o altri organismi pertinenti, comprese le organizzazioni di ricerca della famiglia ⁽⁶²⁾. • I familiari del minore. • Altri.	• Il minore. • Il rappresentante del minore. • Le autorità ⁽⁶³⁾ dello Stato ospitante. • Le ambasciate e i servizi consolari dello Stato ospitante. • Organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti ⁽⁶⁴⁾. • Servizi di ricerca locali. • Autorità del paese di origine o di un paese terzo, a condizione che ciò non comporti rischi per il minore o i suoi familiari. • Altri.

Sia per i minori che per gli adulti a carico, devono essere predisposti meccanismi adeguati per sostenere il processo di ricerca della famiglia, tenendo conto delle loro esigenze e circostanze specifiche.

Il richiedente, indipendentemente dal fatto che si tratti di un minore o di un adulto a carico, è spesso la principale fonte di informazione per la ricerca della famiglia. Nel caso dei **minori**,

⁽⁶¹⁾ Questa categoria può includere tutti i soggetti che operano nel campo della protezione dei minori, quali le autorità giudiziarie, i servizi sociali locali, i tutori e i servizi sanitari.

⁽⁶²⁾ Per maggiori informazioni cfr. la sezione «Organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia» nella [«Parte II»](#).

⁽⁶³⁾ Questa categoria può includere tutti i soggetti che operano nel campo della protezione dei minori, quali le autorità giudiziarie, i servizi sociali locali, i tutori e i servizi sanitari.

⁽⁶⁴⁾ È importante notare che il CICR e le società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa non condividono con terzi i risultati delle attività di ricerca della famiglia. Tali informazioni vengono comunicate esclusivamente e direttamente ai familiari coinvolti nella ricerca dei loro parenti scomparsi.



dovrebbero essere predisposti meccanismi adeguati alla loro età ⁽⁶⁵⁾ per consentire loro di comprendere l'obiettivo della ricerca della famiglia, le modalità della stessa nonché i possibili esiti e conseguenze. A questo fine occorre garantire, tra l'altro, che anche gli interpreti o i mediatori linguistici e culturali, ove coinvolti, siano informati dell'importanza di interagire con il minore in modo adeguato alla sua età, in particolare nell'uso del linguaggio e nella comunicazione.

Il minore dovrebbe essere tempestivamente informato e consultato sul processo di ricerca della famiglia nonché su ogni progresso compiuto a questo riguardo. Le opinioni del minore dovrebbero essere prese in considerazione in ogni fase e considerate preminenti secondo la sua età e maturità.

La partecipazione del minore al processo dovrebbe essere favorita dal tutore, che può agire come anello di congiunzione tra il minore e i vari attori coinvolti. Il **tutore** del minore dovrebbe sostenerlo e accompagnarlo in tutto il processo di ricerca della famiglia. In particolare, dovrebbe rappresentare il minore e integrarne la capacità giuridica ove necessario, garantendo che tutte le azioni siano attuate nel suo interesse superiore. Il tutore designato dovrebbe essere informato e consultato su tutte le azioni che riguardano il minore. A seconda della situazione specifica, il tutore può essere coinvolto attivamente anche nell'acquisizione di informazioni utili dal minore.

Nel caso di **adulti**, che potrebbero anch'essi aver bisogno di sostegno durante l'intero processo, dovrebbero essere predisposte misure che consentano loro di comprendere gli obiettivi e le fasi della ricerca della famiglia. Qualora la capacità del richiedente adulto di partecipare pienamente al processo decisionale sia limitata da condizioni di vulnerabilità, egli dovrebbe essere accompagnato da un rappresentante designato o una persona di sostegno, in modo da garantire il rispetto delle sue prospettive e preferenze in tutte le fasi del processo. Tale rappresentante dovrebbe essere informato e consultato su tutte le azioni intraprese, in modo da farsi portavoce dell'interesse superiore dell'adulto a carico e aiutarlo nel contempo a fornire informazioni utili per la ricerca della famiglia.

Le autorità dei paesi UE+ che possono essere coinvolte nel processo di ricerca della famiglia includono, ad esempio, le autorità competenti in materia di asilo, le autorità competenti in materia di immigrazione e i servizi di protezione dei minori a livello nazionale e locale. Anche le ambasciate o i servizi consolari dello Stato ospitante nel paese di origine o in paesi terzi possono essere coinvolti nel processo. Conformemente all'*acquis* dell'UE in materia di asilo ⁽⁶⁶⁾, le autorità degli Stati membri svolgono un ruolo proattivo nel processo di ricerca dei familiari di un minore se ciò è considerato nell'interesse superiore del minore. Gli Stati, attraverso le proprie autorità di tutela dei minori e altri servizi competenti, dovrebbero predisporre processi di ricerca della famiglia e rendere tale ricerca obbligatoria per i minori non accompagnati, tranne nei casi in cui si ritenga che la ricerca della famiglia non risponda all'interesse superiore del minore o possa mettere in pericolo il minore o la sua famiglia. La ricerca della famiglia è un prerequisito per garantire la protezione e la cura necessarie per il

⁽⁶⁵⁾ I meccanismi adeguati all'età del minore o a misura di minore sono sistemi o processi concepiti per essere facilmente comprensibili e accessibili ai minori, in modo da garantire il rispetto delle loro esigenze e dei loro diritti. Tali meccanismi danno priorità al benessere e alla sicurezza dei minori, rendendo più facile per loro esprimere il loro punto di vista, accedere ai servizi e ricevere un sostegno adeguato.

⁽⁶⁶⁾ In particolare l'articolo 33, paragrafo 7, RQ, l'articolo 27, paragrafo 10, DCA (2024) e l'articolo 23 AMMR.



benessere del minore ⁽⁶⁷⁾. Ai sensi dell'AMMR ⁽⁶⁸⁾, il personale delle autorità competenti deve ricevere una formazione continua sulle particolari esigenze dei minori.



Strumento dell'EUAA correlato

L'EUAA ha elaborato moduli di formazione e guide pratiche per rispondere alle particolari esigenze dei minori e di altri richiedenti vulnerabili. Per maggiori informazioni, consultare il catalogo dei corsi di formazione dell'EUAA sul sito web dell'Agenzia, <https://euaa.europa.eu/training-catalogue>.

La ricerca della famiglia è inoltre un settore nel contesto dell'asilo in cui i paesi UE+ spesso cooperano con organizzazioni **internazionali o altre organizzazioni pertinenti**, facendo affidamento sui loro servizi. Alcune organizzazioni internazionali hanno notevole esperienza e competenze nel campo della ricerca della famiglia. Esse hanno istituito reti, strumenti e metodologie per facilitare la ricerca della famiglia in modo da garantire la sicurezza e l'interesse superiore del minore. I servizi di tali organizzazioni sono particolarmente utili quando la ricerca della famiglia avviene nei paesi di origine o in paesi terzi. Tra le organizzazioni con cui i paesi UE+ collaborano al riguardo figurano l'UNHCR, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e il Servizio sociale internazionale.

Gli Stati membri possono facilitare l'accesso del richiedente ai servizi di ricerca della famiglia di tali organizzazioni. Dovrebbero inoltre chiedere, se necessario, la collaborazione delle organizzazioni e delle autorità pertinenti per assistere il richiedente nel processo di ricerca della famiglia, a condizione che siano rispettati i principi e le norme delle organizzazioni interessate ⁽⁶⁹⁾. Prima che queste organizzazioni condividano qualsiasi informazione con le autorità competenti, deve essere ottenuto il consenso della persona interessata (minore o adulto per il quale è in corso il processo di ricerca) ⁽⁷⁰⁾.

In tale processo possono essere coinvolti, ove opportuno, anche **organizzazioni, servizi e attori della comunità locale** con esperienza pratica in questo campo e a conoscenza dei legami nella comunità, delle reti sociali e delle reti religiose. Al momento di decidere se coinvolgere i servizi locali, occorre tenere conto anche della riservatezza, della protezione dei dati e della sicurezza così da non mettere a rischio il minore, i familiari o gli stessi fornitori dei servizi. Il coinvolgimento di tali organizzazioni nel processo di ricerca della famiglia dovrebbe avvenire nel rispetto dei loro principi e delle loro norme.

In base alla situazione nel paese di origine o paese terzo e prendendo attentamente in considerazione la sicurezza del minore e dei familiari, nonché il principio di riservatezza, nel processo di ricerca della famiglia possono essere coinvolte anche le **autorità del paese di origine o del paese terzo, o le rappresentanze diplomatiche di tali paesi in Europa**. Ciò

⁽⁶⁷⁾ In particolare gli articoli 8, 9 e 10 CRC.

⁽⁶⁸⁾ Articolo 23, paragrafo 6, AMMR.

⁽⁶⁹⁾ In particolare quelli dei membri del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Si noti che il CICR e le società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa non condividono con terzi i risultati delle attività di ricerca della famiglia. Tali informazioni vengono comunicate esclusivamente e direttamente ai familiari coinvolti nella ricerca dei loro parenti scomparsi.

⁽⁷⁰⁾ Conformemente all'articolo 23, paragrafi 3 e 6, AMMR e all'articolo 27, paragrafo 10, DCA (2024).



dovrebbe essere sempre fatto **con estrema cautela** per non mettere a repentaglio le persone coinvolte, l'integrità della procedura di asilo e la sicurezza dei richiedenti ⁽⁷¹⁾ e dei loro familiari.

Una volta rintracciato, il **familiare del minore** dovrebbe essere coinvolto nella verifica dei legami familiari e nel processo di ripristino di tali legami, nonché nei possibili esiti della ricerca della famiglia, se ciò risulta essere nell'interesse superiore del minore. Altri familiari o parenti, presenti nel territorio UE+ ma non considerati responsabili del minore nello Stato membro, dovrebbero essere coinvolti durante il processo in quanto presumibilmente in possesso di informazioni utili per la ricerca della famiglia.

Oltre ai suddetti soggetti del processo di ricerca della famiglia, possono svolgere un ruolo anche **altri profili**, quali pubblici ministeri o magistrati, insegnanti e psicologi, leader religiosi o leader delle comunità, altre persone note al minore o alla famiglia ecc.

In generale, la **cooperazione** tra questi attori nell'ambito di un sistema coordinato può agevolare un processo di ricerca della famiglia funzionale e multidisciplinare. Devono sempre essere previste tutele che garantiscano che tutti gli attori coinvolti tengano conto dell'interesse superiore del minore, e in particolare dell'incolumità del minore e della sua famiglia, come considerazione preminente.



Lista di controllo per la ricerca della famiglia

La presente lista di controllo illustra le considerazioni fondamentali per effettuare la ricerca della famiglia con modalità che rispettino i diritti individuali, garantiscano la partecipazione volontaria, tutelino la riservatezza e promuovano il ricongiungimento familiare laddove ciò sia sicuro e appropriato.

- ☐ **Separare la ricerca della famiglia dalle decisioni in materia di protezione.** Garantire che la decisione di concedere o negare la protezione internazionale non sia influenzata dall'esito delle attività di ricerca della famiglia, né da alcuna delle informazioni raccolte nel corso di tale ricerca.
- ☐ **Promuovere il ricongiungimento familiare.** Concentrarsi sulla ricerca della famiglia per consentire il ricongiungimento, salvaguardare l'unità del nucleo familiare e sfruttare il sostegno protettivo offerto dalle famiglie, tenendo conto della volontà e dell'interesse superiore della persona.
- ☐ **Evitare la separazione della famiglia.** Le famiglie che chiedono asilo insieme non dovrebbero in genere essere separate, salvo in circostanze eccezionali. In caso di separazione, garantire che siano mantenuti contatti regolari con la famiglia se ciò è nell'interesse superiore del minore. Il processo di ricerca può causare un notevole disagio emotivo per i richiedenti e i minori, il che evidenzia la necessità di un adeguato sostegno psicologico. Inoltre, la presenza di membri della famiglia allargata o di persone responsabili della cura del minore è fondamentale per il benessere emotivo del minore; si dovrebbe pertanto evitare di separarlo da queste persone purché esse non comportino rischi per la sua protezione.

⁽⁷¹⁾ Conformemente all'articolo 33, paragrafo 7, RQ e all'articolo 27, paragrafo 10, DCA (2024).



- **Utilizzare le informazioni esclusivamente ai fini della ricerca.** Assicurarsi che le informazioni raccolte per la ricerca della famiglia siano utilizzate esclusivamente a tal fine. Mantenere riservate le informazioni raccolte durante il processo di ricerca della famiglia. Predisporre tutele per garantire che l'intero processo di ricerca della famiglia e la raccolta di informazioni non incidano negativamente su nessuna delle parti interessate.
- **Base volontaria.** Condurre la ricerca della famiglia su base volontaria, avviandola solo su richiesta della parte interessata, sulla base della sua decisione informata. Il rifiuto di condividere informazioni sui parenti non dovrebbe incidere negativamente sulla procedura di asilo.
- **Consenso informato.** Ottenere il consenso informato di tutte le parti prima di divulgare informazioni personali o sensibili e prima di intraprendere ulteriori azioni. Sia il richiedente che il familiare rintracciato hanno il diritto di rifiutare i contatti e di chiedere che il loro parente non sia informato della loro ubicazione precisa/del loro indirizzo (se non già noti).
- **Valutare i rischi.** Valutare attentamente eventuali rischi per tutti i familiari, compresi quelli cercati e quelli che avviano il processo di ricerca, prima di avviare la ricerca e durante tutte le fasi successive. Qualora in una fase successiva si ottenessero nuove informazioni sui rischi, il piano di ricerca dovrebbe essere riesaminato alla luce di tali informazioni.
- **Dare priorità alla protezione e all'interesse superiore.** Tutte le decisioni dovrebbero dare priorità alla protezione, alla sicurezza e all'interesse superiore del minore.

La decisione in merito all'opportunità e al luogo del ricongiungimento familiare dovrebbe prendere in considerazione le esigenze, l'interesse superiore, l'incolumità, la sicurezza e le preferenze di tutte le parti coinvolte.



2. Principi e garanzie procedurali

Nella ricerca della famiglia è necessario tutelare il benessere delle persone vulnerabili e degli adulti a carico, ivi incluso l'interesse superiore dei minori. Ciò è essenziale per garantire che i loro diritti siano pienamente rispettati durante l'intero processo di ricerca della famiglia. A tal fine, una serie di garanzie procedurali promuove l'equità, la trasparenza e un approccio incentrato sulla persona, con particolare attenzione all'unità del nucleo familiare, alla sicurezza e al benessere.

2.1. Enfasi sull'interesse superiore del minore

La ricerca della famiglia è fondamentale per garantire il diritto del minore di intrattenere rapporti personali e contatti diretti con i suoi familiari. È inoltre fondamentale che gli Stati membri rispettino il loro obbligo di preservare tali rapporti quando ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Il principio dell'interesse superiore del minore è uno dei quattro principi guida riguardanti i diritti dei minori (diritto alla non discriminazione, interesse superiore, diritto alla vita e allo sviluppo e diritto di esprimersi) che sono alla base della CRC ⁽⁷²⁾ e della Carta ⁽⁷³⁾. Come indica l'articolo 3, paragrafo 1, della CRC:

[i]n tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo chiarisce che il concetto dell'interesse superiore del fanciullo si compone di tre elementi ⁽⁷⁴⁾:

- un diritto sostanziale;
- un principio giuridico interpretativo fondamentale; e
- una regola di procedura.

Il commento generale n. 6 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (2005) sul trattamento dei bambini separati dalle loro famiglie e non accompagnati fuori dal loro paese di origine ⁽⁷⁵⁾ fornisce indicazioni su come prendere in considerazione l'interesse superiore del minore come regola di procedura basilare, attraverso specifiche garanzie procedurali. La sua

⁽⁷²⁾ Articoli 2, 3, 6 e 12 CRC.

⁽⁷³⁾ Articolo 24 della Carta.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. Interesse superiore del fanciullo, Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [General comment No 14 \(2013\) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration \(Article 3, para. 1\)](#) [Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente (articolo 3, paragrafo 1)], 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

⁽⁷⁵⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [General comment No 6 \(2005\) Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin](#) [Commento generale n. 6 (2005): Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine], CRC/GC/2005/6, 1° settembre 2005, punti 80-88.



posizione sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente è ulteriormente approfondita nel commento generale n. 14 (2013) accanto alle garanzie procedurali ⁽⁷⁶⁾.

I nuovi strumenti del CEAS devono essere attuati conformemente sia alla Carta che alla CRC. Quest'obbligo è chiaramente indicato nel considerando 25 del regolamento accertamenti e nel considerando 67 dell'APR. I suddetti regolamenti sottolineano che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente da tutte le autorità competenti nell'applicazione degli strumenti del CEAS. Tale preminenza deve essere confermata durante l'intera procedura di asilo. Inoltre, la valutazione dell'interesse superiore delineata nella DCA (2024) si applica anche alla procedura di asilo ⁽⁷⁷⁾.

Un aspetto fondamentale per garantire l'interesse superiore del minore è il mantenimento dell'unità del nucleo familiare ⁽⁷⁸⁾. Ove possibile, i minori dovrebbero rimanere con i genitori o con le persone che si prendono cura di loro. A tal fine, il principio dell'unità del nucleo familiare impone di alloggiare le famiglie con minori in contesti che rispondano alle loro esigenze specifiche, evitandone la separazione e garantendone la stabilità. Ciò vale anche nei casi in cui vi siano motivi di trattenimento, in quanto il principio dell'unità del nucleo familiare richiede l'uso di alternative adeguate al trattenimento per le famiglie con minori. Tali alternative dovrebbero garantire che le famiglie siano ospitate in ambienti adatti alle loro esigenze ⁽⁷⁹⁾.

Nel contesto dell'AMMR, l'interesse superiore del minore integra le relative disposizioni della DCA (2024) ⁽⁸⁰⁾. È indispensabile che l'interesse superiore del minore e l'unità del nucleo familiare siano pienamente rispettati e integrati nella valutazione dell'interesse superiore. Ciò significa che durante tutte le procedure, il benessere e l'unità della famiglia devono essere considerati e preservati nella massima misura possibile.

L'identificazione e la ricerca della famiglia sono componenti essenziali di questo quadro. L'obiettivo è garantire il mantenimento dell'unità del nucleo familiare durante le procedure di ricollocazione e di frontiera ⁽⁸¹⁾. Le autorità sono tenute a compiere ogni sforzo per identificare e rintracciare i familiari al fine di rispettare il principio dell'unità del nucleo familiare e l'interesse superiore del minore. Tale processo non deve comportare alcun pericolo per il minore, per la famiglia o per i soggetti che effettueranno la ricerca della famiglia.

Durante la ricerca, la responsabilità per il minore rimane dello Stato ospitante. Dovrebbe essere quindi svolta una valutazione del rischio espressamente ai fini della ricerca della famiglia. Tale valutazione deve essere inserita nella valutazione dell'interesse superiore svolta prima della ricerca, dato che quest'ultima analizza le considerazioni relative alla sicurezza del minore e della famiglia, le possibilità di rimettere il minore in contatto con la famiglia e di

⁽⁷⁶⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [General comment No 14 \(2013\) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration \(Article 3, para. 1\)](#) [Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente (articolo 3, paragrafo 1)], 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

⁽⁷⁷⁾ Articolo 22, paragrafo 2, APR.

⁽⁷⁸⁾ L'unità del nucleo familiare dovrebbe essere mantenuta per quanto possibile (articolo 45, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 2, APR).

⁽⁷⁹⁾ Come indicato nel considerando 40 DCA (2024), che stabilisce che le famiglie con minori devono essere sistemate in strutture a loro idonee. La necessità di allinearsi ai requisiti della DCA (2024) è stabilita anche dall'articolo 54, paragrafo 2, APR.

⁽⁸⁰⁾ Considerando 46 e articolo 23, paragrafo 4, AMMR.

⁽⁸¹⁾ Ciò è rafforzato dalle disposizioni di cui al considerando 70, agli articoli 67 e 68 AMMR e all'articolo 45 APR.



ricongiungere la famiglia, il benessere del minore e le opinioni del minore in base alla sua età e maturità. I sistemi specifici di ricerca della famiglia, i potenziali attori da coinvolgere e le possibili modalità di raccolta delle informazioni vanno anch'essi determinati tenendo pienamente conto delle garanzie relative alla sicurezza. Un minore può essere ricongiunto solo se ciò è nel suo interesse.



Casi di matrimonio infantile: interesse superiore e considerazioni giuridiche

In tutti i casi in cui una o entrambe le parti di un matrimonio sono minori, la valutazione dell'interesse superiore deve prendere in considerazione tutti i fattori che seguono.

Se un minore non accompagnato è coniugato con un adulto che risiede legalmente in uno Stato membro, o se entrambi i coniugi sono minori, il matrimonio sarà generalmente valutato sulla base delle leggi nazionali e delle norme internazionali in materia di protezione e benessere dei minori. Nel contesto della **ricerca della famiglia e del ricongiungimento familiare**, gli Stati membri possono considerare valido il matrimonio solo se è conforme alle norme nazionali sulla validità di tali matrimoni e se il matrimonio non è in contrasto con l'interesse superiore del minore.

Quando il matrimonio è tra un minore e un adulto, sono essenziali ulteriori considerazioni sul benessere del minore e su eventuali esigenze di protezione. Le autorità devono valutare attentamente se la ricerca e il conseguente ricongiungimento siano nell'interesse superiore del minore, in particolare in caso di preoccupazioni relative allo sfruttamento, alla coercizione o ad altri rischi associati al matrimonio. Ciò comporta il coinvolgimento delle agenzie per la protezione dei minori e delle organizzazioni pertinenti affinché forniscano orientamenti e garantiscano che tutte le azioni diano priorità al benessere del minore.

Se entrambi i coniugi sono minori, è opportuno considerare l'unione con particolare cautela, in quanto gli Stati membri danno in genere priorità alla tutela dei minori rispetto alla formalizzazione delle unioni tra di essi. In questi casi, la ricerca e il ricongiungimento si dovrebbero concentrare sulla garanzia di condizioni di vita sicure e adeguate all'età per entrambi i minori e su misure di tutela coerenti con **l'interesse superiore di ciascun minore**. Anche in questo caso, l'approccio è guidato dalle legislazioni nazionali e dai principi di protezione dei minori, con una spiccata attenzione alla salute, alla sicurezza e allo sviluppo personale dei minori e non alla convalida del vincolo coniugale.





Valutazione del rischio

Si dovrebbero prendere in considerazione i rischi potenziali per il minore o i suoi familiari in tutte le fasi del processo di ricerca della famiglia, al fine di evitare qualsiasi danno. A tal fine è essenziale raccogliere tutte le informazioni pertinenti sul paese di origine e/o di transito, identificando i rischi potenziali e le misure di mitigazione per ridurre l'impatto. I preparativi per il ricongiungimento dei minori devono tenere conto della necessità di proteggerli dalla discriminazione, da attacchi mirati e da ulteriori rischi di rappresaglie da parte delle reti di trafficanti (cfr. gli esempi seguenti). Se la ricerca della famiglia potrebbe mettere in pericolo il minore o i suoi familiari, il caso dovrebbe essere indirizzato agli attori competenti affinché valutino la necessità di protezione internazionale ⁽⁸²⁾.

Si fornisce di seguito un elenco non esaustivo di alcune circostanze che richiedono particolare attenzione.

- **Rischio di rappresaglie nei casi di violenza domestica:** se vi è una storia di violenza domestica all'interno della famiglia, il ripristino dei contatti può esporre il minore a ulteriori danni. È fondamentale valutare le dinamiche familiari e garantire un ambiente sicuro per il minore.
- **Partecipazione alla violenza armata:** i minori che hanno partecipato alla violenza armata contro la propria comunità sono esposti a rischi particolari. Per garantirne la sicurezza sono necessari un'attenta pianificazione e il coinvolgimento di organizzazioni specializzate.
- **Persecuzione:** se il minore o i suoi familiari sono a rischio di persecuzione nel loro paese d'origine, la ricerca della famiglia potrebbe esporli a gravi conseguenze. È fondamentale valutare il panorama politico e le potenziali minacce prima di avviare i contatti. Ad esempio, i minori e le loro famiglie appartenenti a gruppi etnici o religiosi emarginati possono essere esposti a maggiori rischi di persecuzione. Gli sforzi di ricerca della famiglia devono tenere conto di questi fattori e dare priorità alla sicurezza e all'anonimato delle persone coinvolte.
- **Tratta e sfruttamento di esseri umani:** la ricerca della famiglia potrebbe esporre il minore o i suoi familiari a rappresaglie da parte dei trafficanti, in particolare se il minore è stato sentito come testimone. In questi casi, le attività di ricerca della famiglia devono essere valutate attentamente per evitare di esporre la famiglia a ulteriori pericoli. Qualora il minore sia stato vittima della tratta di esseri umani, contattare la famiglia può inavvertitamente allertare i trafficanti sul luogo in cui si trova, mettendo a rischio sia il minore sia la sua famiglia. Sono necessarie valutazioni dei rischi approfondite e il coinvolgimento di organizzazioni di lotta alla tratta.

⁽⁸²⁾ OIM, Unicef, Quadro strategico di collaborazione OIM-Unicef (2022-2023), [Family tracing and assessment form](#) (Scheda di ricerca e valutazione della famiglia), 2022.



Pubblicazioni sul tema

EASO, [Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), 2019.

Questa guida sostiene le autorità competenti dei paesi UE+ nell'applicazione del principio dell'interesse superiore del minore e nel rafforzamento delle garanzie nell'ambito delle procedure di asilo per i minori. La guida presenta gli elementi di base dell'interesse superiore del minore, le garanzie pertinenti, indicazioni su come valutare l'interesse superiore nella pratica e gli indicatori di vulnerabilità e di rischio.

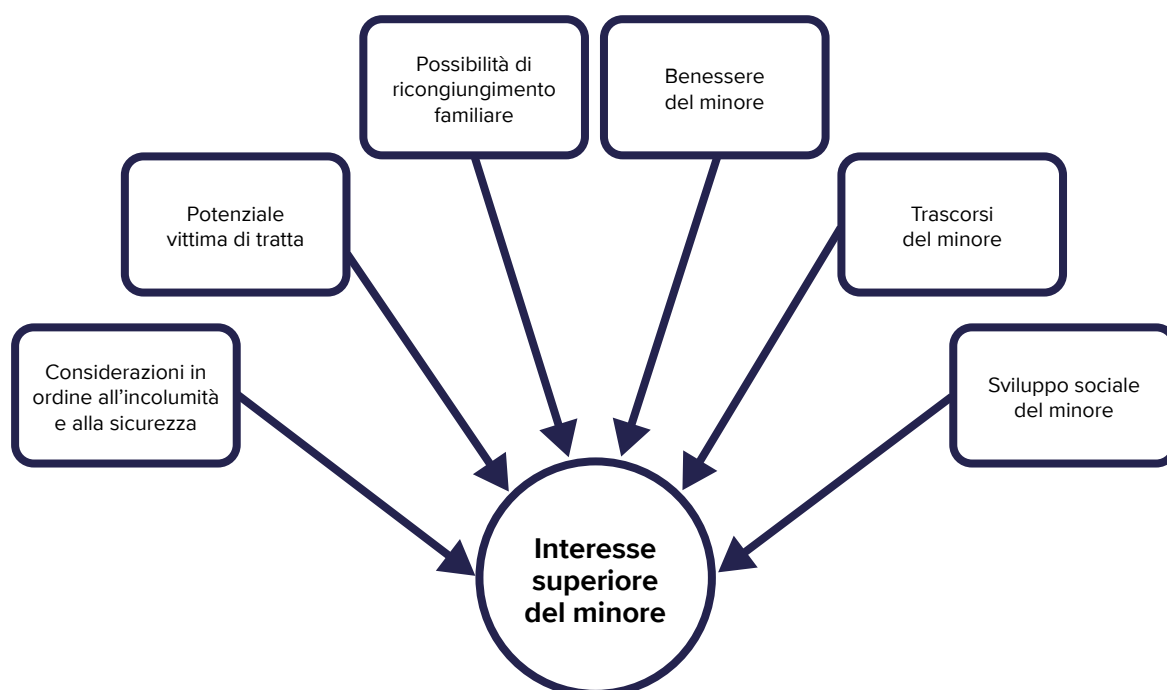
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), [Tutela dei minori privati delle cure genitoriali](#), 30 giugno 2014. Questo manuale fornisce informazioni destinate ai tutori su come effettuare una valutazione dell'interesse superiore o garantire che le autorità che effettuano tale valutazione tengano conto di tutti gli elementi pertinenti.



Considerando 15 RQ

Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le sue competenze linguistiche, la sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

Figura 1. Componenti dell'interesse superiore del minore



L'AMMR impone alle autorità di **dare priorità** alle domande di protezione internazionale presentate da persone che hanno familiari nei paesi UE+. Sia i paesi richiedenti che quelli richiesti dovrebbero accelerare le richieste e i trasferimenti relativi all'unità del nucleo familiare, garantendo un rapido accesso alla procedura di asilo. Le autorità dovrebbero operare con flessibilità e mirare a ricongiungere i familiari il più rapidamente possibile.

2.2. Garanzie procedurali

La presente sezione delinea le garanzie procedurali volte ad assicurare la protezione e il benessere delle persone vulnerabili durante la ricerca della famiglia, compresi i minori non accompagnati e gli adulti a carico. Tali garanzie sono in linea con gli strumenti giuridici e le raccomandazioni non vincolanti pertinenti. Ad esempio, il ruolo del tutore o rappresentante è essenziale sia per i minori sia per gli adulti a carico (se del caso) per fornire informazioni, rappresentanza e assistenza qualora una decisione relativa alla ricerca della famiglia debba essere riesaminata.

Tali garanzie includono:

1. sicurezza;
2. tutore/rappresentante;
3. informazioni;
4. ascolto delle opinioni del minore;
5. riservatezza;
6. protezione dei dati;
7. verifica dei vincoli familiari;
8. beneficio del dubbio;
9. ricorso effettivo.

Inoltre, il principio dell'unità del nucleo familiare svolge un ruolo cruciale nella tutela del benessere del richiedente. La cooperazione tra gli attori pertinenti è essenziale per garantire che tali garanzie siano attuate in modo efficace. Tali misure procedurali garantiscono che la ricerca della famiglia non solo miri a ricongiungere le famiglie, ma lo faccia in modo da rispettare e tutelare pienamente i diritti delle persone coinvolte.

2.2.1. Sicurezza

La sicurezza è fondamentale nella ricerca della famiglia per le persone vulnerabili, in particolare per i minori non accompagnati e gli adulti a carico. La ricerca della famiglia va effettuata tenendo in piena considerazione la sicurezza ⁽⁸³⁾. Oltre alla valutazione iniziale dei rischi, è necessario il monitoraggio continuo della sicurezza durante l'intero processo di ricerca della famiglia. Ciò include la considerazione della sicurezza fisica ed emotiva dei richiedenti nonché dei potenziali rischi per i familiari cercati. Questo vale in particolare per i casi in cui vi sono sospetti di violenza domestica, tratta di esseri umani o ad altre forme di

⁽⁸³⁾ Articolo 6 CRC.



violenza o di abuso. Per i minori non accompagnati e gli adulti a carico, il tutore o il rappresentante deve svolgere un ruolo centrale nel garantire che il minore comprenda i potenziali rischi in base al suo livello di maturità, sostenendolo nell'esprimere eventuali preoccupazioni. Analogamente, gli adulti a carico, nonché quelli con vulnerabilità mentali, fisiche o emotive, devono essere informati sui potenziali rischi in modo comprensibile e devono essere aiutati dal loro rappresentante a esprimere eventuali preoccupazioni.

2.2.2. Nomina del tutore

Conformemente alle convenzioni internazionali e ai regolamenti dell'UE, vige un chiaro obbligo di fornire protezione e assistenza speciali ai minori temporaneamente o definitivamente privati del loro ambiente familiare. Questo aspetto è sottolineato con forza nella CRC ⁽⁸⁴⁾, che si concentra specificamente sulla protezione dei minori rifugiati. La nuova normativa dell'UE in materia di asilo rafforza questo aspetto imponendo la nomina di un rappresentante o di un tutore per i minori non accompagnati durante l'intera procedura di asilo.

FRA, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali*, 30 giugno 2014.

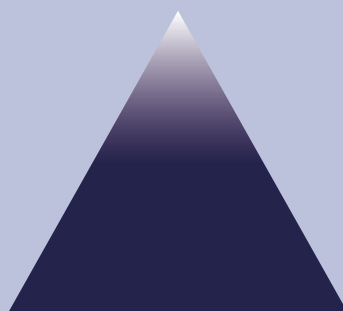
Per ulteriori indicazioni sul ruolo del tutore nella ricerca della famiglia si rimanda al manuale della FRA sui minori privati delle cure genitoriali.

Il tutore esercita tre funzioni distinte nei confronti del minore privato delle cure genitoriali:

1. Assicura il benessere generale del minore

2. Salvaguarda l'interesse superiore del minore

3. Esercita la rappresentanza legale e integra la capacità giuridica del minore



Il ruolo del rappresentante designato è fondamentale, in quanto garantisce la possibilità per il minore di esercitare il diritto di esprimersi. Dalla fase iniziale di accertamento e durante tutta la procedura di asilo, il rappresentante ha il compito di garantire che il minore non accompagnato sia adeguatamente rappresentato e assistito. Ciò include agire nell'interesse superiore del minore, esercitare la sua capacità giuridica, ove necessario, e svolgere un ruolo significativo negli sforzi di ricerca della famiglia per mantenere l'unità del nucleo familiare.

Anche gli adulti a carico che non hanno la capacità di rappresentarsi dovrebbero ricevere l'assistenza tempestiva di un rappresentante designato, come previsto dalle normative nazionali. Per i gruppi vulnerabili, in particolare gli adulti a carico, le garanzie procedurali devono rispondere a esigenze e complessità specifiche. Gli adulti a carico possono aver bisogno di:

⁽⁸⁴⁾ Articolo 20 e articolo 22, paragrafo 2, CRC.



- **comunicazione personalizzata** – le informazioni dovrebbero essere fornite in modo accessibile, tenendo conto di eventuali difficoltà cognitive, sensoriali o legate al linguaggio;
- **sostegno nel processo decisionale** – i rappresentanti dovrebbero assistere gli adulti a carico nel processo decisionale, in particolare nella comprensione delle implicazioni della ricerca della famiglia o nel consenso a determinate misure;
- **verifiche e adeguamenti periodici** – possono essere necessarie valutazioni continue per garantire il benessere dell'adulto a carico, con eventuali adeguamenti dei meccanismi di sostegno.

Nei casi in cui gli adulti a carico siano riluttanti a partecipare alla ricerca della famiglia, le loro preferenze dovrebbero essere prese in attenta considerazione. Il rappresentante può dover bilanciare l'autonomia della persona con considerazioni di protezione, guidate dal principio dell'interesse superiore, analogamente all'approccio utilizzato per i minori non accompagnati.

Nell'ambito del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, per garantire l'efficacia del ruolo del rappresentante, si dovrebbe evitare di attribuirlo a persone i cui interessi siano in conflitto effettivo o potenziale con quelli del minore ⁽⁸⁵⁾. Inoltre, i rappresentanti devono possedere qualifiche e competenze adeguate e devono ricevere regolare formazione per restare informati e in grado di fornire il sostegno necessario ⁽⁸⁶⁾. Un altro aspetto importante è la continuità della rappresentanza ⁽⁸⁷⁾ e del sostegno ai minori non accompagnati. Il quadro legislativo include disposizioni relative al riesame e alla possibile sostituzione dei rappresentanti che non svolgono i loro compiti in modo adeguato ⁽⁸⁸⁾.

I compiti del rappresentante sono ampi e rafforzati nell'ambito del CEAS e comprendono l'assistenza nella registrazione e nella presentazione delle domande di asilo, la preparazione e la partecipazione ai colloqui personali e la fornitura delle informazioni necessarie sul processo di asilo. Inoltre, il rappresentante svolge un ruolo fondamentale nella ricerca della famiglia, garantendo che vengano compiuti sforzi per ricongiungere il minore con i suoi familiari, ove possibile. Nell'ambito del regolamento qualifiche, il tutore ha anche responsabilità relative alla revoca dello status e all'assistenza continua nella ricerca della famiglia ⁽⁸⁹⁾.

Infine, è importante istituire meccanismi solidi per il monitoraggio e la supervisione dello svolgimento dei compiti da parte del rappresentante. È essenziale un controllo regolare da parte delle autorità amministrative o giudiziarie. Eventuali denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti dei loro rappresentanti devono essere esaminate in modo approfondito. Ciò include la garanzia che i minori possano presentare una denuncia in modo confidenziale e sicuro nei confronti dei loro rappresentanti, come specificato nei pertinenti articoli della DCA (2024), del RQ, dell'APR e dell'AMMR ⁽⁹⁰⁾.

⁽⁸⁵⁾ Articolo 27, paragrafo 2, DCA (2024); articolo 23, paragrafi 2 e 3, APR; articolo 33, paragrafi 1 e 4, RQ; articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac III; articolo 13, paragrafo 4, del regolamento accertamenti.

⁽⁸⁶⁾ Articolo 23, paragrafo 9, APR, corroborato dall'articolo 26, paragrafo 6, DCA, dall'articolo 23, paragrafo 2, AMMR e dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), RQ.

⁽⁸⁷⁾ Considerando 25 e articolo 13, paragrafo 4, del regolamento accertamenti

⁽⁸⁸⁾ Articolo 27, paragrafo 8, DCA (2024), articolo 23, paragrafo 9, comma 2, APR.

⁽⁸⁹⁾ Articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e c), RQ.

⁽⁹⁰⁾ Articolo 27, paragrafo 5, lettera a), DCA (2024); articolo 33, paragrafo 4, RQ; articolo 23, paragrafo 5, lettera a), APR; articolo 19, paragrafo 1, lettera r), AMMR.



Pubblicazione dell'EUAA/FRA sul tema

EUAA–FRA, [Practical Tool for Guardians – The asylum procedure](#) (Strumento pratico per i tutori – La procedura di asilo), ottobre 2023, sezione 2.3 «Lodging an application for international protection» (Formalizzazione della domanda di protezione internazionale).

2.2.3. Fornitura di informazioni in modo adeguato

Garantire che i minori e gli adulti a carico siano adeguatamente informati sui loro diritti e obblighi durante il processo di ricerca della famiglia, nonché sugli eventuali progressi e risultati, è essenziale per la loro effettiva partecipazione. Ciò comprende la comunicazione diretta o la trasmissione di informazioni con il sostegno del tutore o del rappresentante, sulla base delle procedure nazionali e della capacità di comprensione della persona.

Nel caso di minori, le informazioni dovrebbero essere fornite in un formato accessibile e adeguato all'età. Come sottolineato nel commento generale n. 6 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo:

Per consentire un'espressione informata delle [...] opinioni e dei desideri [dei minori non accompagnati e separati dalle proprie famiglie fuori dal paese di origine] è necessario che siano messe a loro disposizione tutte le informazioni riguardanti, ad esempio, la situazione giuridica, i servizi disponibili, compresi i mezzi di comunicazione, i procedimenti per la richiesta di asilo, le azioni per rintracciare le famiglie e la situazione nel paese di origine ⁽⁹¹⁾.

Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo introduce requisiti aggiornati per la fornitura di informazioni ai minori. L'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell'APR e l'articolo 5 della DCA (2024) prescrivono che le informazioni siano fornite in una lingua che il minore comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Tali informazioni devono inoltre essere fornite con modalità adatte al minore, coinvolgendo il suo rappresentante per garantire che siano chiare e comprensibili ⁽⁹²⁾.

Inoltre, l'APR prevede che le informazioni siano fornite mediante opuscoli e materiali specificamente concepiti per i minori ⁽⁹³⁾. Questo approccio mira a migliorare la comprensione della procedura di protezione internazionale da parte del minore e sostiene l'efficace raccolta di informazioni pertinenti dal minore stesso.

Per gli adulti, le informazioni dovrebbero essere adattate alle loro esigenze cognitive ed emotive. Ciò può comprendere la semplificazione della lingua o l'utilizzo di formati alternativi

⁽⁹¹⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [General comment No 6 \(2005\) Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin](#) [Commento generale n. 6 (2005): Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine], CRC/GC/2005/6, 1° settembre 2005, paragrafo 25.

⁽⁹²⁾ Articolo 5, paragrafo 2, DCA (2024); considerando 30, articolo 8, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 2, lettera a), APR; articolo 20, paragrafo 3, AMMR.

⁽⁹³⁾ Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) e lettera d), APR.

in presenza di eventuali problematiche mentali, sensoriali o legate alla lingua. Anche i punti di vista delle persone vulnerabili dovrebbero essere presi in considerazione, in funzione della loro età, maturità e capacità.

Tutte le persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati, hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano. Le opinioni del minore dovrebbero essere debitamente prese in considerazione, tenendo conto della sua età e maturità ⁽⁹⁴⁾. Le opinioni del minore riguardo al processo di ricerca della famiglia nonché ai possibili esiti di tale processo (verifica dei legami familiari ripresa dei contatti, ricongiungimento a familiari ecc.) dovrebbero essere prese in debita considerazione tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore. L'articolo 23, paragrafo 3, AMMR sottolinea che il rappresentante di un minore non accompagnato deve essere coinvolto durante l'intera procedura. Esso descrive in dettaglio il ruolo del rappresentante nell'assistere il minore fornendo informazioni pertinenti ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore, garantendo il diritto del minore di essere ascoltato e aiutandolo nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia. Nello svolgimento dei suoi compiti, il rappresentante deve rispettare gli obblighi di riservatezza nei confronti del minore.

Il minore può esprimere le sue opinioni riguardo al processo di ricerca della famiglia con modalità diverse e la possibilità di esprimere le sue opinioni non deve essere soggetta a inutili limitazioni in nessun momento della procedura. A seconda del quadro nazionale e delle circostanze del caso, il minore può esprimere la propria opinione durante un colloquio, mediante dichiarazioni scritte o con altri mezzi, autonomamente o tramite il suo rappresentante. I colloqui con minori non accompagnati e, se del caso, accompagnati devono essere condotti da persone dotate delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori. Tali colloqui dovrebbero essere condotti con modalità attente alle esigenze del minore e adeguate al contesto, tenendo conto dell'età e della maturità del minore. La presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore è richiesta durante questi colloqui per garantire la tutela dell'interesse superiore del minore ⁽⁹⁵⁾.

Una comunicazione frequente fornita in maniera adatta al minore, spiegando il processo di ricerca della famiglia e ascoltando attivamente il minore e le sue preoccupazioni, è essenziale per garantire la piena comprensione e accettazione del processo di ricerca della famiglia da parte del minore. Ciò può comportare l'ottenimento del **consenso informato del minore**. Tale accettazione dovrebbe tradursi in una collaborazione attiva del minore in tutte le fasi e i processi di ricerca della famiglia. Essa è inoltre essenziale per l'accettazione dei risultati della ricerca della famiglia, qualunque essi siano, e per facilitare la partecipazione del minore alle ulteriori procedure pertinenti, quali il ripristino dei contatti familiari o il ricongiungimento familiare.

Quando si valuta che la ricerca della famiglia risponda all'interesse superiore del minore ma il minore rifiuta di acconsentirvi, il consenso alla ricerca può eventualmente essere dato dal tutore/rappresentante. Questa decisione deve tuttavia essere comunicata in maniera

⁽⁹⁴⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [General comment No. 12 \(2009\).The right of the child to be heard](#) [Commento generale n. 12 (2009): Il diritto del minore di essere ascoltato], CRC/C/GC/12, 20 luglio 2009.

⁽⁹⁵⁾ Articolo 22, paragrafo 4, AMMR.



adeguata al minore dal suo rappresentante per evitare di compromettere il rapporto di fiducia tra loro ⁽⁹⁶⁾.

Anche gli adulti a carico dovrebbero avere la possibilità di esprimere le loro preferenze, soprattutto quelle relative alla ricerca della famiglia e al ricongiungimento familiare. L'autonomia della persona dovrebbe essere rispettata nella misura più ampia possibile, attraverso decisioni guidate dal suo interesse superiore e con il sostegno, se necessario, di un rappresentante. L'approccio basato sull'ascolto attivo e sulla considerazione delle opinioni delle persone vulnerabili ne garantisce il ruolo di partecipanti informati e rispettati al processo di ricerca della famiglia. Inoltre, ne promuove il coinvolgimento nelle fasi successive, come il ripristino dei contatti familiari o il ricongiungimento, allineando il processo ai loro diritti e al loro interesse superiore.

2.2.4. Riservatezza

Il concetto di riservatezza è riferito al trattamento delle informazioni. Quando le informazioni sono considerate di natura riservata, possono essere condivise solo con il consenso dell'interessato o, se consentito dal diritto nazionale, ai soggetti autorizzati. La condivisione delle informazioni è limitata alle sole informazioni necessarie a tali parti per svolgere le proprie funzioni. Se la comunicazione non è consentita dalla legge, il detentore delle informazioni deve ottenere il consenso dell'interessato per poterle condividere con altri. Prima di divulgare informazioni sensibili deve essere richiesto il consenso del minore, in modo adeguato alla sua età.

Il principio della riservatezza è intrinsecamente legato alle considerazioni relative alla sicurezza. Devono essere applicate garanzie di sicurezza e riservatezza in quanto tutele importanti nel processo di ricerca della famiglia, soprattutto quando è possibile che il minore non accompagnato necessiti di protezione internazionale.

Il principio di riservatezza nel processo di ricerca della famiglia si applica non soltanto alle informazioni riguardanti il minore, ma anche alle informazioni personali delle persone interessate dal processo (familiari cercati ecc.). A questo proposito, il commento generale n. 6 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sottolinea:

si deve fare attenzione a non mettere a repentaglio persone che si trovano ancora nel paese di origine del minore, in particolare i suoi familiari ⁽⁹⁷⁾.

Questa considerazione assume un'importanza ancora maggiore laddove si ricercano familiari nel paese di origine di un minore che chiede protezione internazionale. L'avvio della ricerca dovrebbe essere sempre preceduto da una valutazione dell'interesse superiore, che deve essere effettuata anche al momento di prendere qualsiasi decisione sull'esito della ricerca della famiglia, soprattutto se si sta valutando di ripristinare i legami familiari.

⁽⁹⁶⁾ UNHCR, [Safe and Sound: What States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe](#) (Sani e salvi: cosa possono fare gli Stati per garantire il rispetto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati e separati in Europa), ottobre 2014.

⁽⁹⁷⁾ Comitato delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, [General comment No 6 \(2005\) Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin](#) [Commento generale n. 6 (2005): Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine], CRC/GC/2005/6, 1° settembre 2005, paragrafo 30.



Come sottolinea il commento generale n. 6 del Comitato delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, durante la ricerca non va fatto alcun riferimento allo status del bambino come richiedente o rifugiato ⁽⁹⁸⁾. Se il principio di riservatezza non è rispettato, la sicurezza dei familiari del minore che rimangono nel paese di origine può essere messa in pericolo e il minore può diventare un rifugiato *sur place* ⁽⁹⁹⁾.

Le conseguenze negative della violazione del principio di riservatezza relativamente alle informazioni raccolte nella procedura di protezione internazionale, tra cui le informazioni raccolte nel processo di ricerca della famiglia, possono avere pesanti ripercussioni sul minore e sulla sua famiglia, ma anche sull'integrità del sistema di asilo.

2.2.5. Protezione dei dati

Ai sensi del diritto dell'UE, i dati personali possono essere trattati solo a condizioni rigorose. Le organizzazioni che raccolgono e gestiscono dati personali devono garantire che siano protetti da usi impropri e siano trattati nel rispetto dei diritti degli interessati. La ricerca della famiglia è un processo che si basa sul trattamento dei dati personali; in molti casi, i dati trattati sono sensibili o il loro uso improprio può mettere a rischio le persone coinvolte nel processo.

Il processo di ricerca della famiglia dovrebbe essere effettuato in modo riservato e rispettando pienamente i principi fondamentali stabiliti dalle disposizioni legislative dell'UE in materia di tutela dei dati ⁽¹⁰⁰⁾.

I richiedenti e i loro tutori/rappresentanti dovrebbero essere informati circa i dati che saranno raccolti e il quadro giuridico nazionale in tale materia.

2.2.6. Verifica dei vincoli familiari

Stabilire l'autenticità dei legami familiari costituisce una garanzia fondamentale per i minori non accompagnati e gli adulti a carico coinvolti nella ricerca della famiglia. Garantire che i processi di verifica siano accurati ma rispettosi della situazione dell'individuo contribuisce a tutelarne l'interesse superiore nel rispetto dei suoi diritti.

Per effettuare la verifica dei legami familiari si possono utilizzare vari metodi, dalla raccolta di prove a test del DNA, **in ultima istanza**. Infatti, se esistono prove sufficienti, per la verifica non dovrebbero essere richiesti test del DNA o altri metodi invasivi. Secondo l'AMMR ⁽¹⁰¹⁾, le prove indiziarie dovrebbero essere sufficienti laddove siano «coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale».

⁽⁹⁸⁾ Comitato delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, [General comment No 6 \(2005\) Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin](#) [Commento generale n. 6 (2005): Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine], CRC/GC/2005/6, 1° settembre 2005, paragrafo 80.

⁽⁹⁹⁾ I rifugiati *sur place* sono persone che, pur avendo lasciato il proprio paese di origine per motivi non legati alla protezione internazionale, possono arrivare a nutrire un fondato timore di subire persecuzioni o danni gravi nel loro paese successivamente alla propria partenza.

⁽¹⁰⁰⁾ Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati, cfr. FRA, [Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati](#), 25 maggio 2018.

⁽¹⁰¹⁾ Considerando 54 AMMR.



Quali elementi di prova possono essere raccolti?

- **Prove documentali.** Ciò comprende i certificati di nascita, gli stati di famiglia e i passaporti che riportano le relazioni familiari.
- **Prove circostanziali.** Le dichiarazioni del richiedente e dei familiari possono fornire informazioni di contesto e agevolare la verifica. Alcuni esempi includono le dichiarazioni orali o scritte, i colloqui con i familiari (ad esempio la costruzione di un albero genealogico comune in colloqui simultanei) o le indagini sulla situazione all'estero. Le dichiarazioni del minore possono essere corroborate da elementi di prova quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali (come diplomi, fotografie, la prova di trasferimenti di denaro) o dalla conoscenza di fatti specifici.
- **Registri e fotografie.** Altre fonti di prova possono essere gli estratti di registri ufficiali dei paesi UE+, le fotografie, le prove di contatti e le dichiarazioni di testimoni ⁽¹⁰²⁾.

Nel corso della verifica dei legami familiari è importante tener conto della necessità di **attenuare i rischi**. Ciò significa che l'indagine sui legami familiari scelti non deve mettere a rischio il minore/l'adulto o i suoi familiari. Ad esempio, contattare le autorità nel paese di origine potrebbe non essere opportuno per un rifugiato o a un richiedente protezione internazionale. Inoltre, se vi sono preoccupazioni in merito a possibili rischi per il minore o i suoi familiari, come la tratta di esseri umani o altri pericoli, è necessario adoperare ulteriore cautela per prevenire l'esposizione a tali minacce.

Un'altra considerazione importante è il **beneficio del dubbio**. Qualora i richiedenti non possano fornire prove documentali dei vincoli familiari, le autorità nazionali devono prendere in considerazione le loro dichiarazioni e altre prove disponibili. Le autorità non possono respingere l'esistenza di legami familiari unicamente sulla base della mancanza di prove documentali, ma devono applicare il principio del beneficio del dubbio. A questo proposito, si faccia riferimento alla direttiva sul ricongiungimento familiare ⁽¹⁰³⁾, che fornisce indicazioni sulle condizioni da applicare al ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione internazionale. In base agli orientamenti della Commissione per l'applicazione della direttiva sul ricongiungimento familiare ⁽¹⁰⁴⁾, gli Stati membri sono tenuti, in questi casi, a tenere conto di altri mezzi idonei a provare l'esistenza di vincoli familiari. Gli «altri mezzi idonei» devono essere valutati conformemente al diritto nazionale e gli Stati membri dovrebbero adottare norme chiare che disciplinino i criteri in materia di prove.

Tuttavia, il principio del beneficio del dubbio non dovrebbe completamente sostituire gli sforzi per verificare i legami familiari. È opportuno adottare un **approccio equilibrato**, utilizzando vari metodi per confermare i legami familiari, quali prove documentali, dichiarazioni del richiedente e dei familiari, colloqui e qualsiasi informazione circostanziale o contestuale pertinente.

⁽¹⁰²⁾ Considerando 54 AMMR.

⁽¹⁰³⁾ [Direttiva 2003/86/CE del Consiglio](#), del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003).

⁽¹⁰⁴⁾ [Comunicazione della Commissione](#) al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento, Bruxelles, COM/2014/0210 final, 2014.

2.2.7. Ricorso effettivo

Nel contesto della ricerca della famiglia, il diritto dell'UE non prevede espressamente un diritto autonomo di impugnare le decisioni in materia di ricerca della famiglia separatamente dalla decisione in merito alla domanda di protezione internazionale. Si applicano pertanto le norme nazionali. Inoltre, non esiste un obbligo giuridico specifico che imponga di avviare o concludere il processo di ricerca della famiglia con una decisione scritta. Nella pratica, tuttavia, è possibile che dopo la valutazione dell'interesse superiore del minore sia emessa una decisione di avvio o non avvio della ricerca della famiglia. I risultati della ricerca della famiglia si riflettono generalmente nella valutazione dell'interesse superiore nell'ambito della domanda di protezione internazionale.

Sebbene non sia possibile presentare un ricorso separato, le garanzie procedurali per impugnare le decisioni nell'ambito della procedura di protezione internazionale [comprese le decisioni di trasferimento ai sensi dell'AMMR ⁽¹⁰⁵⁾] si applicano anche ai processi di ricerca della famiglia ⁽¹⁰⁶⁾. Le seguenti garanzie garantiscono un ricorso effettivo in tale contesto.

- Tutte le persone, compresi i minori non accompagnati e il loro tutore/rappresentante, devono ricevere informazioni giuridiche e procedurali su come impugnare l'esito della ricerca della famiglia o la decisione di trasferimento.
- Le decisioni devono essere motivate (comprese le circostanze di fatto e le motivazioni giuridiche), giustificate e spiegate. Nei casi riguardanti i minori, le decisioni dovrebbero fare chiaro riferimento agli elementi pertinenti della valutazione dell'interesse superiore e al modo in cui sono state ponderate per determinare l'interesse superiore del minore.
- Dovrebbe essere fissato un termine ragionevole per consentire ai richiedenti di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo. Le autorità dovrebbero fornire informazioni sulle modalità e sui termini per la presentazione di un ricorso o di una richiesta di riesame.
- Dovrebbero essere forniti gratuitamente assistenza e rappresentanza legali secondo le modalità applicabili.

Se necessario, dovrebbe essere fornito gratuitamente anche un servizio di interpretariato.

2.2.8. Collaborazione tra autorità e organizzazioni

Nel processo di ricerca della famiglia possono essere coinvolti diversi attori istituzionali a livello nazionale, quali ad esempio l'autorità accertante, l'autorità/sezione competente per la procedura AMMR, l'autorità/sezione di accoglienza, i servizi sociali ecc. La cooperazione tra tali attori è essenziale per assicurare l'efficacia delle attività di ricerca della famiglia e per garantire la piena considerazione dell'interesse superiore del minore.

Nonostante la diversità dei rispettivi mandati, le autorità nazionali possono anche chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali intergovernative e non governative o di altre

⁽¹⁰⁵⁾ Articolo 19, paragrafo 1, lettera k), AMMR.

⁽¹⁰⁶⁾ Per ulteriori indicazioni al riguardo si veda: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [General comment No 14 \(2013\) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration \(Article 3, para. 1\)](#) [Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente (articolo 3, paragrafo 1)], 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.



organizzazioni pertinenti con esperienza nella ricerca della famiglia ⁽¹⁰⁷⁾. Coinvolgere le organizzazioni che si occupano di ricerca della famiglia o le organizzazioni internazionali nel processo di ricongiungimento può essere estremamente utile, in quanto queste organizzazioni sono spesso in grado di stabilire contatti con i familiari in modo più efficiente. Nei casi in cui un familiare non sia immediatamente rintracciabile, esse possono sfruttare le loro reti per ottenere l'assistenza di organizzazioni partner del paese nella ricerca. Inoltre, queste organizzazioni svolgono un ruolo cruciale nell'ottenere fiducia da parte sia del minore che dei familiari, il che è essenziale per il buon esito del processo di ricongiungimento. Gli Stati membri possono inoltre organizzare o agevolare l'accesso del minore ai servizi di ricerca di tali organizzazioni ⁽¹⁰⁸⁾.

La ricerca della famiglia dovrebbe inoltre basarsi sulla cooperazione e sulla condivisione delle responsabilità tra i paesi UE+ e, in alcuni casi, con i paesi di origine e di transito, a condizione che non metta a rischio il soggetto che effettua la ricerca e i familiari interessati. Un approccio comune, una maggiore coerenza e una più stretta cooperazione tra i paesi UE+ e i paesi terzi sono in linea con la politica generale dell'UE.

⁽¹⁰⁷⁾ Per ulteriori indicazioni al riguardo si veda: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [*General comment No 14 \(2013\) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration \(Article 3, para. 1\)*](#) [Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente (articolo 3, paragrafo 1)], 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

⁽¹⁰⁸⁾ Articolo 23, paragrafo 3, AMMR.



3. Procedura di ricerca della famiglia

Questo capitolo analizza le fasi principali del processo di ricerca della famiglia, che può essere esaminato da due prospettive diverse:

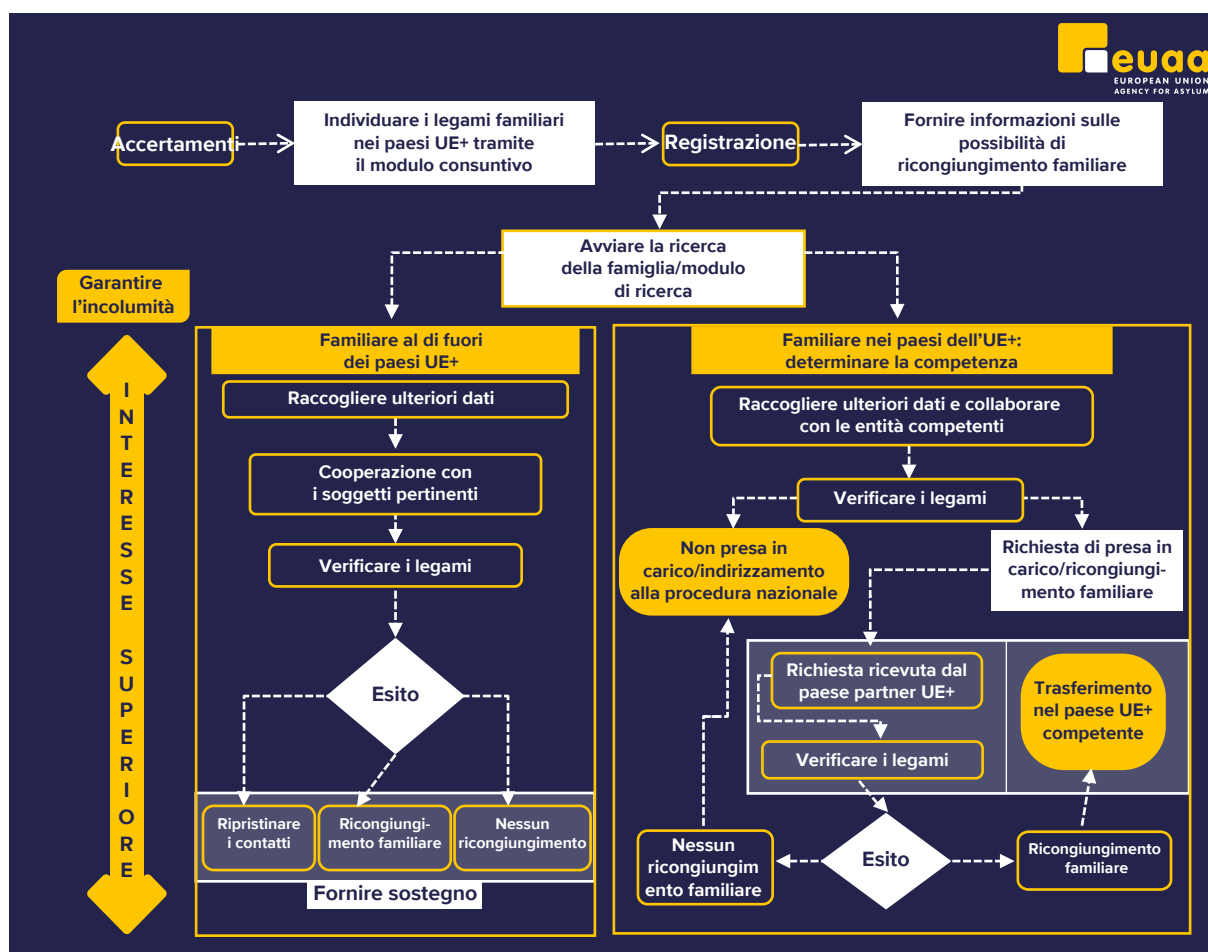
- se intrapreso nel quadro della procedura AMMR nei paesi UE+; o
- se intrapreso nel paese di origine o in un paese terzo nel contesto della procedura di protezione internazionale o come suo seguito.

Nella presente guida, il processo di ricerca della famiglia nel quadro dell'AMMR è menzionato per fornire una panoramica delle diverse possibilità, ma la procedura stessa è illustrata in maggiore dettaglio nella [«Parte II»](#).

Una considerazione fondamentale in tutte le fasi del processo di ricerca della famiglia e di ricongiungimento familiare è la necessità di coordinamento e pianificazione a livello degli Stati membri. Ciò comprende piani intersettoriali per il sostegno materiale, finanziario e tecnico in tutte le fasi della ricerca della famiglia.

Diagramma di flusso del processo di ricerca della famiglia

La ricerca della famiglia è parte integrante della gestione generale del caso del richiedente, in particolare quando è coinvolto un minore. In tali casi, le autorità per la tutela dei minori dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire un migliore coordinamento del processo generale di gestione dei casi. Il loro coinvolgimento contribuisce a difendere l'interesse superiore del minore, che è al centro di ogni azione intrapresa. Tuttavia, la presente guida si concentra esclusivamente sul flusso di ricerca della famiglia, riconoscendo che esso costituisce una componente di un più ampio quadro di gestione dei casi che richiede la collaborazione di varie parti interessate. Il diagramma di flusso descrive il flusso procedurale della ricerca della famiglia nell'ambito della generale procedura di protezione internazionale.

Figura 2. Diagramma di flusso del processo di ricerca della famiglia

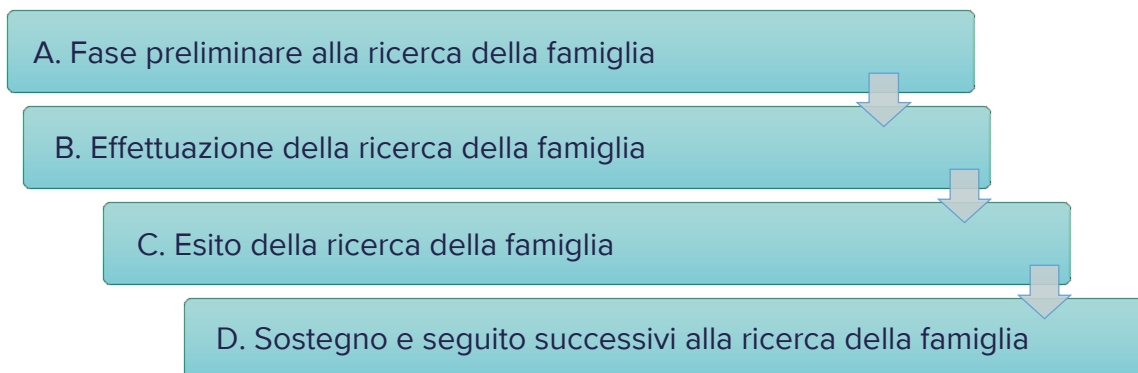
Il processo di ricerca della famiglia si compone di fasi concatenate, sebbene distinte, costituenti un flusso procedurale continuo che integra varie considerazioni importanti. Dalla decisione iniziale di avviare la ricerca della famiglia, che si attiva quando una persona presenta domanda di protezione internazionale, alla ricerca attiva e all'esito finale, tutte le fasi fanno parte di un approccio globale volto a garantire il benessere del minore.

Nelle fasi iniziali, prima dell'avvio della ricerca della famiglia, le autorità devono garantire che siano adottate tutte le misure necessarie per informare e preparare il minore, avendo riguardo alle sue opinioni, alla sua età e al suo grado di maturità. Questa preparazione getta le basi per il più complesso processo di ricerca della famiglia, nei paesi UE+, nel paese di origine o nei paesi terzi.

Una volta avviata la ricerca, i metodi e gli attori coinvolti possono variare a seconda del luogo in cui si trovano i familiari. Indipendentemente dal fatto che la ricerca abbia luogo nel quadro dell'AMMR nei paesi UE+ o comporti una cooperazione internazionale con i paesi terzi, il mantenimento dei principi, delle garanzie generali e dell'interesse superiore del minore rimane centrale durante l'intero processo.

Sebbene le modalità procedurali possano essere diverse a seconda del luogo in cui si trovano i familiari, l'intero processo mira a un unico obiettivo: ricongiungere il minore con la sua famiglia in un modo che rispetti i suoi diritti e promuova il suo benessere duraturo. Sia le fasi

preparatorie che quelle attuative di ricerca della famiglia sono componenti inseparabili della più ampia procedura di ricerca della famiglia. Di seguito sono riportate le fasi ideali da seguire.



3.1. Fase preliminare alla ricerca della famiglia

Questa guida esamina in particolare la ricerca della famiglia relativa ai richiedenti protezione internazionale. La registrazione di una domanda di protezione internazionale è sufficiente per avviare la ricerca della famiglia ai sensi dell'AMMR.

Per le persone vulnerabili, la decisione di avviare la ricerca della famiglia dovrebbe sempre essere guidata dal loro interesse superiore. Questa decisione viene generalmente presa in collaborazione con il rappresentante del richiedente (tutore o rappresentante legale), le autorità nazionali e le organizzazioni pertinenti. Le considerazioni specifiche per gli adulti a carico comprendono il rispetto della loro autonomia, della loro vita privata e di eventuali esigenze particolari connesse alla loro vulnerabilità. Per i minori, la decisione di avviare la ricerca della famiglia è generalmente presa dal rappresentante del minore, in collaborazione con le autorità nazionali e le organizzazioni competenti.

Quando un richiedente vulnerabile, come ad esempio un minore non accompagnato o un adulto a carico, presenta domanda di protezione internazionale, si applicano i punti seguenti.

1. Il richiedente dovrebbe essere indirizzato alle autorità competenti per le domande di protezione internazionale, ai fini dell'AMMR o per l'esame della domanda in qualità di Stato competente.
2. Dovrebbe essere garantita la nomina di un rappresentante ⁽¹⁰⁹⁾.
3. Il richiedente dovrebbe essere informato quanto prima sul processo di ricerca della famiglia. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo adeguato al suo livello di comprensione; inoltre si dovrebbero prendere in considerazione le opinioni sia dei minori che degli adulti. A seconda del quadro nazionale, le informazioni potrebbero essere fornite dalle autorità nazionali, dalle organizzazioni incaricate o dal rappresentante del richiedente.
4. Tuttavia, spetta allo Stato assicurarsi che il richiedente comprenda pienamente il processo di ricerca della famiglia. Se il richiedente è informato e capisce il processo, è più facile che fornisca le informazioni necessarie per avviare la ricerca della famiglia.

⁽¹⁰⁹⁾ Articolo 13, paragrafo 3, del regolamento accertamenti.



5. Durante gli incontri iniziali, ad esempio al primo contatto e all'atto di fare domanda, il funzionario responsabile raccoglierà di norma informazioni che saranno utili nel corso del processo. Il modulo consuntivo ⁽¹¹⁰⁾ e un modello dedicato ⁽¹¹¹⁾ possono essere utilizzati per raccogliere informazioni sui familiari in modo da facilitare l'indirizzamento.

Il **rappresentante** nominato o il **tutore** svolge un ruolo importante nel garantire che le attività sopra indicate vengano svolte facendo in modo che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente e nel rispetto delle garanzie procedurali specifiche applicabili ai minori non accompagnati nell'ambito della procedura di protezione internazionale. Egli svolge inoltre un ruolo fondamentale nel fornire informazioni e nell'aiutare il richiedente a raccogliere le informazioni necessarie ai fini della ricerca della famiglia, sempre tenendo conto del suo interesse superiore.

È importante che nelle prime fasi della procedura di protezione internazionale e prima dell'avvio della ricerca della famiglia, le **opinioni del richiedente** siano prese pienamente in considerazione, considerando la sua età e il suo grado di maturità. Le opinioni del minore dovrebbero essere tenute in considerazione e ponderate con i vari elementi nella valutazione dell'interesse superiore del minore, e dovrebbero aiutare a determinare l'opportunità di avviare la ricerca della famiglia.

Se le autorità sono a conoscenza della presenza di familiari in un altro Stato membro, ma il minore non accompagnato o l'adulto a carico non accetta di avviare la ricerca della famiglia, il suo punto di vista dovrebbe essere attentamente considerato tenendo conto della sua età, maturità e interesse superiore. Sebbene la ricerca della famiglia sia incoraggiata per sostenere il benessere e l'unità del nucleo familiare, il processo dovrebbe rispettare l'autonomia e i desideri dell'individuo, soprattutto se il perseguimento della ricerca potrebbe incidere negativamente sul suo benessere. In tali casi, il rappresentante o il tutore designato, in collaborazione con le autorità nazionali, dovrebbe valutare le ragioni alla base della riluttanza, tenendo conto di eventuali rischi, sensibilità o vulnerabilità specifiche presenti.

Sia per i minori che per gli adulti a carico, una valutazione globale dell'interesse superiore, anche con il contributo di organizzazioni pertinenti, è essenziale per determinare se effettuare la ricerca della famiglia, in modo da rispettare i desideri della persona interessata e tutelarne i diritti. In ultima analisi, mentre la ricerca della famiglia promuove l'unità del nucleo familiare, la decisione di procedere in tal senso dovrebbe sempre essere guidata dall'interesse superiore dell'individuo. Se la ricerca della famiglia potrebbe andare a beneficio dell'interessato, ma egli continua a esitare, le autorità possono prendere in considerazione la possibilità di rivedere l'opzione successivamente, man mano che le sue circostanze o prospettive si evolvono, garantendo che qualsiasi sforzo di ricerca della famiglia sia in linea con i protocolli di riservatezza, le misure di garanzia e le esigenze specifiche dell'interessato.

⁽¹¹⁰⁾ Articolo 17 del regolamento accertamenti.

⁽¹¹¹⁾ Cfr. EUAA, [Modulo per la ricerca della famiglia – Adulto](#), 2025 e EUAA, [Modulo per la ricerca della famiglia – Minore](#), 2025.



Spesso è necessario che le informazioni vengano condivise ⁽¹¹²⁾ tra attori diversi al fine di garantire al minore l'accesso alla procedura di protezione internazionale e condizioni di accoglienza adeguate, nonché per avviare la ricerca della famiglia. La condivisione delle informazioni deve avvenire prendendo pienamente in considerazione il principio della **riservatezza**, e tutte le informazioni condivise nell'ambito della procedura di asilo vanno trattate con attenzione, considerando la sicurezza del minore e di altre persone coinvolte (familiari).

3.2. Effettuazione della ricerca della famiglia

L'ambito territoriale, gli attori coinvolti, i metodi applicati e le finalità del processo di ricerca della famiglia possono variare a seconda del luogo in cui si trovano i familiari. Questa sezione esamina i vari scenari. È possibile che più familiari debbano essere rintracciati e che, a seconda della loro ubicazione, sia necessario avviare varie procedure contemporaneamente.

I metodi specifici utilizzati nella ricerca della famiglia dipendono dalla legislazione nazionale, dai quadri istituzionali e dalle circostanze di ciascun caso. Tali metodi potrebbero comportare la partecipazione attiva del rappresentante del minore e dei servizi sociali dello Stato, di altri paesi UE+ o del paese di origine. Inoltre, le organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative possono fornire un'assistenza preziosa, in particolare quando la ricerca della famiglia avviene nel paese di origine o in un paese terzo. Tale assistenza può includere la presa di contatti con i familiari, lo svolgimento di colloqui ove possibile e altre azioni necessarie.

3.2.1. Ricerca delle famiglie all'interno dell'UE+

Quando un familiare si trova in un paese UE+, la ricerca della famiglia ai sensi dell'AMMR è fondamentale per garantire che le persone richiedenti asilo siano messe in contatto con i loro familiari già nel territorio dell'UE+. I richiedenti devono presentare domanda di asilo nel primo paese dell'UE in cui entrano e soggiornare in tale paese fino alla determinazione dello Stato membro competente per il loro caso. Il criterio principale è costituito dai legami familiari, dando priorità al ricongiungimento dei richiedenti con familiari che vivono nell'UE. Le autorità hanno il compito di fornire informazioni sulla ricerca della famiglia, assistere i minori non accompagnati e dare priorità al ricongiungimento familiare per garantire procedure di asilo efficienti.

⁽¹¹²⁾ Le informazioni devono essere condivise solo in linea con la legislazione nazionale e dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare il [regolamento \(UE\) 2018/1725](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 295 del 21.11.2018).



Gli obblighi principali includono:

- informare il richiedente in merito alle opzioni di ricerca della famiglia, al suo diritto di richiedere il modello di ricerca della famiglia ⁽¹¹³⁾ e al sostegno messo a disposizione da organizzazioni nazionali e internazionali;
- fornire informazioni sulla procedura del colloquio personale, sottolineando la necessità di fornire informazioni utili per la determinazione del paese UE+ competente, in particolare per quanto riguarda i legami familiari;
- organizzare il colloquio personale con il richiedente per esaminare i suoi legami familiari, il luogo in cui si trovano i familiari e la relazione con loro;
- assistere i minori non accompagnati e/o gli adulti a carico nell'interazione con le organizzazioni di ricerca della famiglia e nella raccolta delle informazioni necessarie per valutare il loro interesse superiore.

Sebbene i paesi UE+ non siano tenuti a coinvolgere organizzazioni terze, l'AMMR chiede alle autorità di facilitare l'accesso alle organizzazioni di ricerca della famiglia e di fornire il modello di ricerca della famiglia. L'individuazione precoce e il trattamento in via prioritaria dei casi di ricongiungimento familiare sono essenziali, idealmente a partire dalla fase di accertamento. L'identificazione precoce consente la rapida raccolta di informazioni e la compilazione del modello, garantendo la gestione prioritaria dei casi relativi ai legami familiari nel processo di determinazione della competenza. Per maggiori informazioni sulla ricerca della famiglia conformemente all'AMMR, consultare la [«Parte II»](#).

3.2.2. Ricerca della famiglia nel paese di origine o in un paese terzo

Nei casi relativi a minori non accompagnati, quando vi sono elementi che indicano la presenza di familiari in un paese terzo e si è valutato che la ricerca della famiglia risponda all'interesse superiore del minore, si applicano le fasi seguenti.

1. Vengono raccolte informazioni aggiuntive dal minore. Il colloquio personale costituisce un'opportunità fondamentale di raccogliere le informazioni aggiuntive necessarie per la ricerca di familiari, nonché di valutare gli ulteriori passi e quali esiti finali sono nell'interesse superiore del minore. Nel corso del colloquio possono essere raccolte informazioni specifiche quali l'ultimo luogo di residenza del minore, il luogo in cui ha visto i genitori l'ultima volta, i nomi o le descrizioni dei familiari e qualsiasi evento o luogo significativo associato alla separazione della famiglia. Questi dettagli sono fondamentali per delineare un quadro chiaro del contesto di provenienza del minore e per orientare il processo di ricerca della famiglia. Inoltre, se necessario, possono essere organizzati ulteriori incontri per raccogliere ulteriori informazioni atte ad agevolare le attività di ricerca e garantire che tutte le decisioni prese siano in linea con l'interesse superiore del minore.
2. Si potrebbero acquisire informazioni pertinenti anche da altri soggetti. Se il minore viaggia con fratelli/sorelle o parenti (che non sono considerati responsabili del minore

⁽¹¹³⁾ L'articolo 22, paragrafo 1, secondo e terzo comma, AMMR impone all'EUA di predisporre modelli e orientamenti sulla ricerca della famiglia, a sostegno dell'applicazione dei criteri relativi alla famiglia di cui agli articoli da 25 a 28 e all'articolo 34 AMMR. Cfr. EUAA, [Modulo per la ricerca della famiglia – Adulto](#), 2025 e EUAA, [Modulo per la ricerca della famiglia – Minore](#), 2025.



nello Stato membro), questi possono essere in grado di fornire informazioni aggiuntive non in possesso del minore. È possibile che il minore abbia comunicato informazioni ad altre persone con cui ha viaggiato o soggiornato. Tuttavia, la raccolta di informazioni presso terzi dovrebbe essere effettuata con cautela e nel rispetto dei diritti del minore e del suo interesse superiore.

3. Nella raccolta delle informazioni necessarie possono essere coinvolti anche altri attori, tra cui le autorità nazionali, quali l'ambasciata dello Stato UE+ nel paese terzo, o altre organizzazioni che forniscono assistenza nella ricerca della famiglia. Tali soggetti possono essere in grado di agevolare la ricerca della famiglia e le fasi successive del processo, quali la verifica dei vincoli familiari. Pertanto, per garantire che le attività vengano condotte in modo efficace e nel pieno rispetto dei diritti del minore, è molto importante anche una **cooperazione** ben coordinata. In questo contesto i principi di **riservatezza** e **protezione dei dati** vanno rigorosamente rispettati, alla luce del fatto che il minore è un richiedente protezione internazionale e che una violazione di tali principi potrebbe mettere in pericolo il minore stesso o i suoi familiari.

Una volta rintracciati i familiari del minore, le autorità nazionali devono intraprendere i seguenti passi.

1. Verifica dei vincoli familiari. Ciò potrebbe essere effettuato sulla base di prove documentali, se disponibili, comprese le dichiarazioni del minore e dei suoi familiari, raccolte attraverso visite ai familiari da parte di diversi soggetti, contatti diretti ecc. Possono essere utilizzate anche altre prove, tra cui, se necessario, test del DNA o esami del sangue come misure di ultima istanza.
2. La valutazione delle fasi successive e dell'esito della ricerca della famiglia deve considerare in modo preminente l'interesse superiore del minore. Se i legami sono stati verificati, tale valutazione può essere effettuata nell'ambito della procedura di protezione internazionale e se ne può tenere conto nel processo decisionale in merito alla domanda di protezione internazionale.



Considerazioni etiche e difficoltà nella ricerca della famiglia

Il fondamento etico della partecipazione volontaria

La ricerca della famiglia è una componente essenziale del processo di asilo, in particolare per il ricongiungimento delle famiglie separate. Tuttavia, rendere la ricerca della famiglia un obbligo amministrativo obbligatorio può comportare dilemmi etici. Organizzazioni come la rete Restoring Family Links (Ristabilire i legami familiari) del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (RFL) ⁽¹⁴⁾ operano in base al principio secondo cui la ricerca dei familiari dovrebbe originare dalla richiesta e dal desiderio delle persone interessate di chiarire la sorte e il luogo in cui si trovano i loro parenti, anche nei casi che coinvolgono minori, tenendo conto al contempo del loro interesse superiore. Questo principio garantisce che il processo di ricerca della famiglia rispetti l'autonomia e il consenso informato di tutte le parti coinvolte. I limiti della rete RFL nell'interazione con le autorità dell'UE in materia di ricerca della famiglia sono guidati dai loro obiettivi umanitari, dalle modalità di lavoro e dal rispetto dei principi e delle norme fondamentali. È fondamentale che le autorità rispettino tali considerazioni etiche e garantiscano che la partecipazione alla ricerca si basi sempre sul suo consenso informato esplicito (se del caso, avendo riguardo al livello di maturità del minore) o sulla corretta determinazione del suo interesse superiore. La ricerca della famiglia nell'ambito del processo di asilo è un compito complesso e delicato che richiede il raggiungimento di un equilibrio tra considerazioni etiche e esigenze pratiche.

Rispondere alle esigenze di protezione particolari nella ricerca

L'attribuzione di priorità e l'urgenza dei casi di ricerca della famiglia devono tenere conto delle esigenze di protezione sia del richiedente che dei suoi familiari. Si dovrebbe prestare particolare attenzione ai minori, alle persone con disabilità o patologie complesse e ad altri gruppi vulnerabili. Ad esempio, un adulto alla ricerca di un minore separato dovrebbe ricevere la stessa priorità di un minore privo di un accompagnatore adulto. Anche una persona adulta che non è in grado di badare a sé stessa per qualsivoglia motivo (età, stato di salute, disabilità) si trova in una posizione molto vulnerabile. La valutazione dovrebbe essere approfondita e considerare la sicurezza immediata e il benessere nel lungo periodo di tutte le parti interessate. Garantire che questi casi siano trattati con la necessaria sensibilità e urgenza è fondamentale per proteggere le persone vulnerabili.

⁽¹⁴⁾ Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Extension of the Restoring Family Links Strategy for the International Red Cross and Red Crescent Movement 2020-2030, October 2024, Rationale pagg. 2-3, consultato l'8 novembre 2024. https://rcrcconference.org/app/uploads/2023/11/CoD24_RFL-Draft-Elements-EN.pdf; e Restoring Family Links Code of Conduct on data protection, 2016, consultato l'8 novembre 2024, <https://www.icrc.org/en/document/rfl-code-conduct>.



La ricerca in contesti che coinvolgono membri della famiglia allargata e persone che si prendono cura del minore

Quando un minore arriva con membri della famiglia allargata o con persone che si prendono cura di loro, è essenziale considerare l'impatto emotivo e psicologico di separarlo da loro. Anche se non sono familiari stretti, queste persone possono fornire un sostegno emotivo e una stabilità essenziali per il minore. A meno che non vi siano rischi significativi per la protezione del minore, si dovrebbe evitare di separarlo da queste persone che si prendono cura di lui. Il benessere del minore dovrebbe sempre essere una considerazione preminente, garantendo che il minore si trovi in un contesto di supporto durante il processo di asilo.

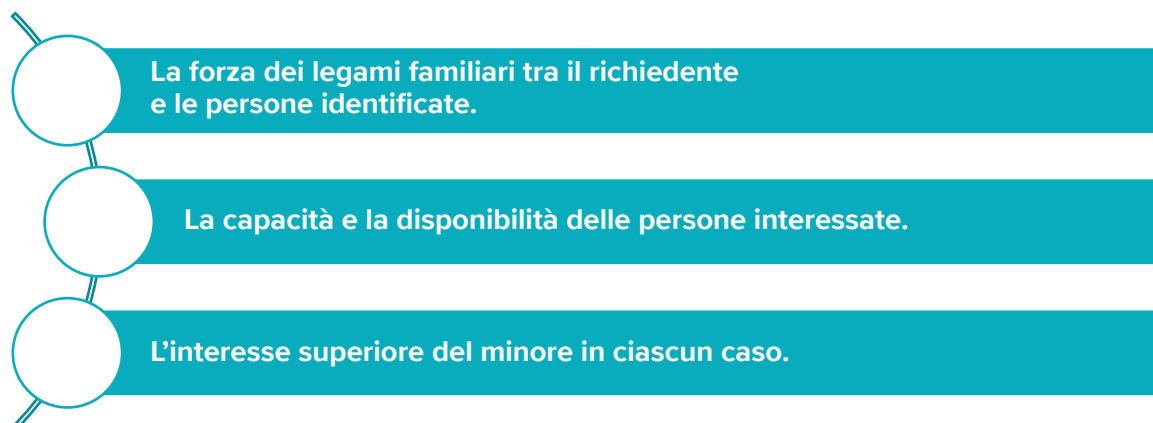
L'importanza di un'accurata ricerca della famiglia in relazione all'adozione

Un'efficace ricerca della famiglia è particolarmente importante per evitare che i minori siano collocati in adozione quando i loro genitori biologici o altri familiari sono vivi e desiderano ricongiungersi con loro. Gli errori nella ricerca della famiglia possono comportare conseguenze a lungo termine per i minori, compresa la perdita permanente dei legami familiari. Pertanto, le autorità devono condurre una ricerca approfondita e accurata della famiglia per garantire che i minori non siano collocati in adozione o altri sistemi quando ciò non è necessario, salvo che siano stati esauriti tutti i mezzi di ricerca e tale collocazione sia considerata nell'interesse superiore del minore. Tale processo dovrebbe includere la verifica dello status e delle intenzioni dei genitori biologici e di altri parenti, garantendo la tutela dell'interesse superiore del minore in tutte le decisioni.

3.3. Esito della ricerca della famiglia

Nei casi in cui sono coinvolti minori, la decisione relativa all'esito della ricerca della famiglia, sia che porti al ricongiungimento familiare, al ripristino dei legami familiari o all'assenza di contatti, è guidata da una valutazione approfondita del loro interesse superiore. Tale decisione è generalmente presa dal rappresentante del minore in stretto coordinamento con le autorità nazionali e le organizzazioni pertinenti.

Occorre considerare quanto segue.





La valutazione dell'interesse superiore non richiede una procedura formalizzata, ma:

1. deve essere effettuata da personale formato ⁽¹¹⁵⁾;
2. il suo esito deve essere documentato, rendendo disponibili le informazioni ai soggetti che ne hanno bisogno per sostenere ulteriormente il minore nel processo;
3. il minore deve essere invitato a partecipare attivamente al processo, esprimendo la sua opinione e le sue preferenze rispetto al potenziale ricongiungimento familiare.



Il ricongiungimento familiare, a seconda delle circostanze specifiche, può avvenire nel paese UE+ in cui si trova il minore, ad esempio quando viene effettuato in seguito alla decisione di concedere la protezione internazionale al minore.

Il ricongiungimento familiare può avvenire anche in un altro paese UE+. Ad esempio, qualora risultasse nell'interesse superiore del minore ricongiungerlo a un familiare, fratello o parente che soggiorna legalmente in un altro Stato membro, quest'ultimo Stato dovrà essere considerato competente per l'esame della domanda del minore ⁽¹¹⁶⁾.

Il ricongiungimento familiare può avvenire anche nel **paese di origine o in un paese terzo** in cui si trova il familiare, una volta effettuata la valutazione dell'interesse superiore del minore e se tale valutazione indica che il ricongiungimento risponde all'interesse superiore del minore.

Analogamente a quanto avviene per i minori, la decisione relativa ai risultati della ricerca della famiglia nel caso di adulti a carico – sia che porti al ricongiungimento familiare, al ripristino dei legami familiari o all'assenza di contatti – si basa su una valutazione globale del loro interesse superiore e delle loro esigenze specifiche. Questa decisione è presa in coordinamento tra il rappresentante dell'adulto, le autorità nazionali e le organizzazioni pertinenti, garantendo il massimo rispetto possibile dell'autonomia e delle preferenze dell'interessato.

⁽¹¹⁵⁾ La valutazione dell'interesse superiore viene condotta in consultazione con il tutore/rappresentante e con altri attori coinvolti nel processo di ricerca (servizi di ricerca, soggetti che possono essere stati in contatto con la famiglia nel paese di origine ecc.).

⁽¹¹⁶⁾ L'articolo 22 della CRC sancisce il diritto a «ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia» e l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sul ricongiungimento familiare prevede che gli Stati membri «autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, [di questa direttiva]». Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), tale autorizzazione può applicarsi «al tutore legale o altro familiare, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli».



3.4. Sostegno e seguito successivi alla ricerca della famiglia

Il processo di ricerca della famiglia può porre il richiedente in una posizione difficile in un periodo già di per sé stressante. I richiedenti protezione nel territorio dell'UE+ hanno spesso vissuto molti momenti difficili, come la partenza dalla propria terra, la lontananza dalla famiglia e dagli amici e le difficoltà sperimentate durante il viaggio. Un rappresentante o tutore designato è una figura fondamentale per assistere il minore o, se del caso, l'adulto a carico durante e dopo la procedura di ricerca della famiglia. La nomina di questa figura costituisce una garanzia procedurale fondamentale ⁽¹¹⁷⁾.

I minori hanno notevoli doti di resilienza: sono in grado di riprendersi, rafforzarsi e ritrovare la serenità dopo aver vissuto situazioni o eventi difficili. Le sezioni che seguono delineano vari approcci e orientamenti pensati per fornire sostegno e garantire un seguito adeguato, con particolare attenzione alla promozione del benessere e della ripresa a lungo termine del minore.

Sostegno psicosociale al minore durante il processo di ricerca della famiglia

I minori soggetti a un processo di ricerca della famiglia spesso non sanno dove si trovano i loro familiari o se sono ancora in vita. Possono anche essere preoccupati per l'esito della ricerca della famiglia e per l'incertezza su ciò che accadrà. Potrebbero presentare segni di sofferenza e sentimenti di ansia, impotenza e isolamento. Fornire sostegno psicologico e psicosociale sin dalle prime fasi del loro percorso può contribuire a creare in questi minori un senso di sicurezza e comfort, consentendo loro di orientarsi meglio nella nuova realtà. È fondamentale che non si sentano abbandonati o soli durante questo processo.



Lista di controllo: sostegno psicologico durante la ricerca della famiglia

Applicando questa lista di controllo, coloro che si prendono cura dei minori e gli operatori possono sostenere i minori in difficoltà, aiutandoli a gestire situazioni difficili con resilienza e stabilità emotiva.

Costruire un rapporto di fiducia

- ☐ Conquistarsi la fiducia dei minori affinché si sentano al sicuro e sostenuti.
- ☐ Creare un ambiente in cui i minori si sentano a proprio agio nel rivelare le proprie esperienze e i propri sentimenti.

⁽¹¹⁷⁾ Comitato delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, [General comment No 6 \(2005\) Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin](#) [Commento generale n. 6 (2005): Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine], CRC/GC/2005/6, 1° settembre 2005, paragrafo 21.



Incoraggiare meccanismi di risposta sani

- ☐ Sostenere i minori nella gestione dello stress e nel mantenimento della stabilità emotiva (ad esempio praticando la mindfulness).
- ☐ Utilizzare strategie come la regolazione emotiva e l'umorismo per favorire una visione positiva.
- ☐ Incoraggiare l'espressione di emozioni positive utilizzando una varietà di approcci diversi, come le attività creative.
- ☐ Offrire ai minori opportunità di esprimersi senza costringerli a rivivere esperienze negative (ad esempio, scrittura di poesie).

Promuovere l'accettazione della situazione

- ☐ Guidare i minori nella comprensione e nella gestione costruttiva della loro situazione.
- ☐ Sottolineare che l'accettazione consiste nella capacità di far fronte alla situazione, non nella rassegnazione.

Promuovere un senso di speranza

- ☐ Incoraggiare i minori ad attendersi un futuro migliore, aiutandoli nel contempo ad avere aspettative realistiche.
- ☐ Trovare un equilibrio tra alimentare la speranza nel futuro e gestire le aspettative sulla base della realtà della situazione. Questo equilibrio dovrebbe essere attentamente mantenuto per garantire che la speranza resti ancorata a prospettive realizzabili.
- ☐ Utilizzare la speranza come strumento per aiutare i minori a riprendersi e a ritrovare la serenità dopo le avversità subite.

Comunicare con cura e sensibilità

- ☐ **Rispettare i confini.** Evitare di fare pressione sui minori perché parlino di argomenti che li mettono a disagio, e rispettare il loro bisogno di tempo se non sono pronti a condividere.
- ☐ **Trattare i minori con rispetto.** Manifestare lo stesso livello di rispetto e di onestà che si avrebbe con gli adulti. Evitare di fare promesse irrealistiche.
- ☐ **Essere sensibili.** Usare un tono premuroso e un linguaggio semplice che i minori possano capire facilmente.
- ☐ **Osservare e identificare i segnali di disagio.** Monitorare l'eventuale presenza di segnali di disagio o di comportamenti preoccupanti che possono richiedere un sostegno specializzato.



□ **Interagire con il minore in modo adeguato alla sua età e cultura di provenienza.**

Adattare l'interazione all'età e alla cultura di provenienza del minore, riconoscendo che anche i minori che sembrano maturi hanno bisogno di risposte emotive adeguate all'età ⁽¹¹⁸⁾. Valutare la possibilità di impiegare mediatori culturali che facciano da tramite tra i minori e le autorità, contribuendo a facilitare la comunicazione e la comprensione grazie all'interpretazione non solo della lingua ma anche delle sfumature culturali. Il loro coinvolgimento può migliorare notevolmente la comunicazione, rimuovendo le barriere linguistiche e garantendo la sensibilità culturale.

Nei casi di sostegno e seguito successivi alla ricerca della famiglia, gli adulti a carico necessitano di assistenza accuratamente adattata alle loro esigenze specifiche, in quanto un approccio standardizzato potrebbe non essere efficace. Essendosi lasciati alle spalle reti di sostegno familiari, comunità e talvolta famiglie allargate, queste persone si trovano ad affrontare la sfida di integrarsi in una nuova società, sopportando nel contempo il peso emotivo di una prolungata separazione dalla famiglia.

Si raccomanda di nominare un funzionario preposto al caso o un assistente sociale di supporto in grado di fornire orientamenti personalizzati, insieme al tutore, per garantire che ogni persona si senta realmente sostenuta. Un sostegno psicosociale personalizzato che risponda a esigenze emotive, di salute mentale e culturali specifiche può favorire la resilienza. Ciò avviene attraverso il riconoscimento e la risposta alle esperienze individuali di queste persone, contribuendo ad alleviarne i sentimenti di ansia, isolamento e incertezza. Questo approccio personalizzato, basato su strategie di comunicazione e risposta sensibili agli aspetti culturali, promuove un graduale senso di stabilità e benessere, consentendo agli adulti a carico di rispondere meglio alla situazione.



Suggerimento pratico

Ausili visivi per l'espressione delle emozioni

Per aiutare i minori a gestire i loro sentimenti e a ridurre la confusione, è essenziale utilizzare ausili visivi e rendere le conversazioni il più possibile a misura di minore. Oltre a facilitare la comunicazione, questi metodi aiutano i minori a elaborare le proprie emozioni in modo sicuro e strutturato. Alcuni suggerimenti sono forniti di seguito.

1. **Mappa della rete familiare.** Creare in collaborazione con il richiedente una mappa della rete familiare. Questa rappresentazione visiva può includere disegni o fotografie dei familiari e dei loro legami, aiutando il richiedente a visualizzare la sua struttura familiare. Può fungere da ricordo confortante dei suoi cari e come modo per esprimere i suoi sentimenti in merito alla separazione o al ricongiungimento.

⁽¹¹⁸⁾ EUAA, [Guidance on Mental Health and Well-being of Applicants for International Protection: Part II – for those working in the first line](#) (Orientamenti sulla salute mentale e il benessere dei richiedenti protezione internazionale: Parte II, per gli operatori in prima linea), 2024.



2. **Creazione di una «linea della vita»/biografia.** Collaborare con il richiedente per sviluppare una linea della vita o una biografia. La ricostruzione può includere gli eventi principali della sua vita, i ricordi significativi e le tappe fondamentali. Questa attività incoraggia il minore a parlare dei genitori da cui è separato e delle emozioni associate a quei ricordi. Può essere uno strumento prezioso per accogliere e validare le sue emozioni.
3. **Ruote o carte delle emozioni.** Utilizzare ruote o carte delle emozioni per aiutare il richiedente a riconoscere e verbalizzare i suoi sentimenti. Questi strumenti possono essere particolarmente utili per i bambini più piccoli o per coloro che hanno difficoltà a verbalizzare le emozioni. Indicando o selezionando immagini che rappresentano le diverse emozioni, i minori possono comunicare più facilmente i loro sentimenti.
4. **Racconto e arteterapia.** Incoraggiare il richiedente a raccontare storie o creare opere d'arte che riflettano le sue esperienze ed emozioni. Queste forme di espressione creativa possono essere un modo efficace per elaborare sentimenti ed esperienze complessi, come la perdita, la paura e la speranza.
5. **Diario interattivo.** Fornire al richiedente un diario interattivo in cui può disegnare, scrivere o utilizzare adesivi per esprimere i propri pensieri e sentimenti. Può trattarsi di uno spazio privato per l'autoriflessione o di un'attività condivisa con un tutore o un consulente.

Integrazione di attività fisiche e di tecniche di gestione dello stress

L'integrazione di attività fisiche e tecniche di gestione dello stress può favorire ulteriormente il benessere emotivo dei minori.

1. **Corsi di sport e musica.** Facilitare l'iscrizione o la partecipazione ad attività sportive o musicali come forma di distrazione e sfogo fisico. Spiegare come queste attività possano aiutare a ridurre lo stress, migliorare l'umore e dare un senso di realizzazione.
2. **Esercizi di mindfulness e rilassamento.** Sensibilizzare in merito all'importanza e all'utilità delle tecniche di rilassamento e all'importanza di coltivare la mindfulness. Queste attività possono aiutarli a gestire lo stress e l'ansia, fornendo loro strumenti che possono utilizzare in situazioni difficili.
3. **Yoga e giochi di movimento.** Introdurre lo yoga o giochi basati sul movimento che combinano l'attività fisica con il rilassamento. Queste attività coniugano divertimento e benefici, aiutando a liberare l'energia repressa e a calmare la mente.



Meccanismi di risposta culturale e religiosa

Aiutare i minori a mantenere le loro pratiche culturali e religiose può essere una fonte fondamentale di conforto e resilienza.

1. **Racconti e tradizioni culturali.** Coinvolgere i minori nei racconti o nelle tradizioni culturali del contesto di provenienza. Ciò può aiutarli a mantenere il legame con il loro patrimonio e dar loro un senso di identità e continuità.
2. **Sostegno alle pratiche di culto.** Aiutare i minori a praticare la loro religione, attraverso la preghiera, la partecipazione alle funzioni religiose o altri rituali. La comprensione e il rispetto di queste pratiche possono fornire loro una base stabile e un senso di comunità, soprattutto in un ambiente nuovo.
3. **Equilibrio tra le culture.** Aiutare i minori a trovare un equilibrio tra le pratiche culturali del contesto d'origine e quelle della nuova società. A tal fine si può discutere di come integrare le tradizioni e le usanze di entrambe le culture in un modo per loro agevole e significativo.



Si tenga presente che, sebbene tutte le attività sopra elencate siano preziose, esse dovrebbero essere condotte solo da persone **con un adeguato livello di competenze**. Attività come sport, lezioni di musica o semplici attività creative possono essere condotte da membri della comunità o da consulenti, mentre attività più specializzate, come l'arteterapia o gli interventi di risposta ai traumi, devono essere condotte **da professionisti qualificati**. La gestione di attività da parte di persone non dotate delle necessarie competenze potrebbe causare danni, soprattutto se il minore attraversa una crisi. È fondamentale seguire questi orientamenti per garantire la sicurezza e il benessere dei minori.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per informazioni più dettagliate si rimanda all'EUAA, *Guidance on Mental Health and Well-being of Applicants for International Protection* (Orientamenti sulla salute mentale e il benessere dei richiedenti protezione internazionale), [Part II – for those working in the first line](#) (Parte II, per gli operatori in prima linea), e [Part III – Toolbox to support those working in the first line](#) (Parte III – strumenti a sostegno degli operatori in prima linea), 2024.

3.4.1. Seguito

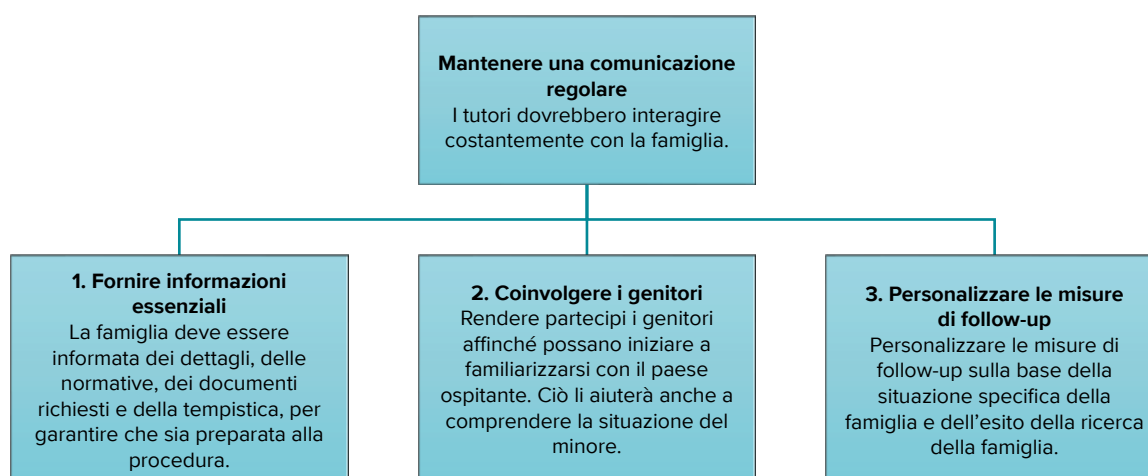
Per un seguito efficace, è fondamentale fornire un sostegno continuo e una comunicazione al richiedente e alla sua famiglia in merito alle fasi successive del processo. L'esperienza indica che contatti regolari tra il tutore o il rappresentante e i familiari durante le procedure di ricerca della famiglia o di ricongiungimento familiare possono contribuire in modo significativo all'esito del processo. Coinvolgere la famiglia in queste procedure può ridurre la pressione sul richiedente e contribuire a gestire le aspettative della famiglia. Se i consueti mezzi di

comunicazione sono stati interrotti, si può ricorrere alla rete mondiale RFL della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ⁽¹¹⁹⁾.

In ogni caso, il seguito deve essere adattato alle esigenze del caso specifico, sulla base di quanto segue:

- i. la situazione del richiedente;
- ii. la famiglia; e
- iii. l'esito della ricerca della famiglia.

Figura 3. Seguito – azioni principali



I tipi di azioni che possono essere intraprese **per adattare** il sostegno alle diverse situazioni sono illustrati di seguito.

Se si decide di effettuare il ricongiungimento familiare in un paese terzo



Comunicazione chiara delle fasi successive. Lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni chiare sulla procedura e sulle misure che saranno adottate per il trasferimento e all'arrivo. Fornire informazioni dettagliate sulle fasi successive – e condividerle con l'interessato e la sua famiglia – può ridurre significativamente l'ansia e l'incertezza. Le informazioni sulla situazione della persona interessata, comprese le attività e gli interventi ricevuti nel luogo in cui si trova attualmente, dovrebbero

accompagnarla nella transizione verso il ricongiungimento con i familiari. Ciò garantisce che le autorità riceventi siano informate di eventuali esigenze specifiche dell'interessato, in modo da fornire un'assistenza e un sostegno adeguati.

⁽¹¹⁹⁾ National Societies of the Red Cross and Red Crescent Directory (Elenco delle società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa). <https://www.ifrc.org/national-societies-directory>, consultato il 7 novembre 2024. CICR, «Contact us», sito web del CICR, senza data, consultato il 7 novembre 2024 <https://familylinks.icrc.org/directory>.

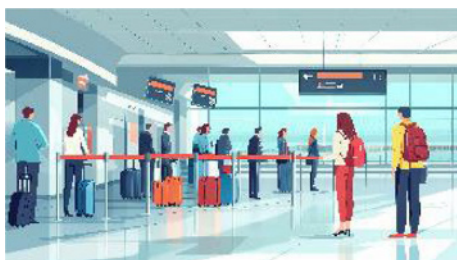
Informare il minore in merito alla procedura di trasferimento. Se il rappresentante disponesse di informazioni su ciò che accadrà all'arrivo del minore/familiare nel paese terzo, dovrebbe condividerle con il richiedente e la sua famiglia. Sapere cosa aspettarsi può aiutare a sentirsi più sicuri e preparati alla transizione.

Preparare il richiedente alla transizione. Il richiedente va preparato al suo nuovo ambiente, in termini sia pratici che emotivi. Il rappresentante può aiutarlo a comprendere le differenze culturali, le eventuali barriere linguistiche e cosa aspettarsi nella sua nuova dimora. Questa preparazione può avvenire attraverso giochi di ruolo, l'apprendimento degli usi e costumi del nuovo paese e la discussione di eventuali timori o preoccupazioni.

Integrazione e sostegno sociale. Facilitare l'integrazione del richiedente nel nuovo contesto familiare è essenziale per il suo benessere a lungo termine. Il rappresentante può collaborare con le organizzazioni locali per organizzare attività sociali, sostegno educativo e gruppi di pari che possono aiutare il minore a costruire un senso di appartenenza e di comunità nel suo nuovo ambiente.

Monitoraggio e relazioni. Monitorare e riferire regolarmente in merito ai progressi e al benessere del minore è fondamentale. Ciò garantisce che eventuali problemi siano affrontati tempestivamente e che il richiedente continui a ricevere il sostegno necessario. Il rappresentante dovrebbe tenersi in contatto con le autorità e le organizzazioni pertinenti coinvolte nella cura del minore.

Se si decide di effettuare il ricongiungimento familiare nel paese che ospita il minore



Comunicazione chiara delle fasi successive. È importante che il tutore o il rappresentante comunichi il processo e le azioni che saranno intraprese una volta che la famiglia sarà arrivata. Fornire informazioni dettagliate su ciò che è necessario e sui passi successivi può ridurre in modo significativo l'ansia e l'incertezza del minore. Ad esempio, è fondamentale informare la

famiglia su eventuali normative, documenti necessari, costi e durata prevista della procedura. Inoltre, fornire orientamenti e sostegno ai familiari fa sì che il minore non si senta tenuto a gestire tutto da solo, e allevia il suo eventuale senso di responsabilità riguardo alle difficoltà che la famiglia potrebbe sperimentare.

Preparare il richiedente/familiare alla transizione. Preparare il richiedente ai cambiamenti che avverranno nella sua vita dopo l'arrivo del familiare. Il tutore o il rappresentante può aiutare il minore a capire che il suo livello di integrazione nel paese potrebbe essere molto diverso dal livello di integrazione della sua famiglia una volta arrivata nella nuova società. La famiglia dovrà familiarizzarsi con una cultura e una società completamente nuove, mentre il minore può, ad esempio, parlare già la lingua locale, conoscerne le norme e aver stretto amicizie. Ciò avrà un impatto sulle dinamiche all'interno della famiglia. Questa preparazione può avvenire attraverso giochi di ruolo e la discussione di eventuali timori o preoccupazioni del minore. Per ridurre al minimo il «divario di integrazione» tra il minore e i suoi familiari una volta riunitisi nel paese ospitante, può anche essere utile coinvolgere i genitori nello sviluppo del figlio, se ciò è nell'interesse superiore del minore. Questo coinvolgimento aiuta sia la



famiglia che il richiedente a conoscere le tradizioni e i valori del paese ospitante, compreso il processo di integrazione.

Continuità del sostegno emotivo. Il sostegno emotivo non dovrebbe cessare all'arrivo del familiare o dei familiari nel paese ospitante. La disponibilità del sostegno del tutore o del rappresentante durante un periodo di transizione (che può durare alcune settimane o mesi) può essere utile per facilitare la corretta integrazione del minore nelle nuove dinamiche familiari. Ciò può avvenire organizzando videochiamate iniziali o brevi visite nei primi mesi.

Monitoraggio e relazioni. Monitorare e riferire regolarmente in merito ai progressi e al benessere è fondamentale. Ciò garantisce che eventuali problemi siano affrontati tempestivamente e che il richiedente continui a ricevere il sostegno necessario. Il tutore o rappresentante dovrebbe tenersi in contatto con le autorità e le organizzazioni pertinenti coinvolte.

Se la decisione è di ripristinare il contatto con la famiglia senza ricongiungimento



Agevolare la comunicazione. È essenziale facilitare una comunicazione regolare tra il richiedente e la sua famiglia. Ciò può avvenire tramite telefonate, videochiamate e corrispondenza. Il rappresentante dovrebbe aiutare a creare e mantenere questi canali di comunicazione.

Sostegno emotivo e orientamento. Il richiedente può aver bisogno di un sostegno emotivo costante per gestire la complessità di mantenere i contatti con la sua famiglia nonostante la distanza fisica. È importante fornire suggerimenti su come mantenere relazioni significative nonostante la distanza e aiutare il minore a gestire eventuali sentimenti contrastanti.

Esplorare le possibilità future. Il rappresentante può inoltre contribuire a considerare potenziali possibilità future di ricongiungimento o visite, fornendo al minore un senso di speranza e una prospettiva a lungo termine. Ciò può includere metterlo al corrente di eventuali cambiamenti relativi alla situazione o allo status giuridico della famiglia che potrebbero consentire un futuro ricongiungimento.

Se non è possibile né il ricongiungimento né il ripristino dei contatti



Sviluppare una rete di sostegno. È fondamentale concentrarsi sulla costruzione di una solida rete di sostegno per il minore nel luogo in cui si trova. Ciò comprende stabilire collegamenti con i servizi sociali locali, gli istituti di istruzione e i gruppi della comunità che possono offrire sostegno e stabilità.

Creare un senso di appartenenza. Le autorità dovrebbero adoperarsi per aiutare il richiedente a sviluppare un senso di appartenenza e di identità nel suo nuovo ambiente. Ciò può comportare la partecipazione ad attività culturali e ricreative, la creazione di amicizie e lo scambio con le comunità locali.



Pianificazione dell'assistenza a lungo termine. È essenziale garantire un chiaro piano di assistenza a lungo termine. Ciò comprende la collaborazione con le autorità competenti per garantire lo status giuridico del richiedente, misure di assistenza che includono l'alloggio, opportunità di istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria e agli altri servizi necessari.

Sostegno psicologico ed emotivo. È fondamentale fornire un sostegno psicologico ed emotivo continuativo. Il richiedente può aver bisogno di counselling o psicoterapia per elaborare le proprie esperienze e gestire la perdita dei contatti familiari. È fondamentale facilitare l'accesso a questi servizi e fornire un sostegno emotivo continuo.



Focus sulla ricerca della famiglia: quando si scopre che un familiare è morto

Quando all'esito della ricerca si viene a sapere che un familiare è morto, è fondamentale gestire la situazione con compassione, dignità e rispetto delle norme riconosciute a livello internazionale. Questa sezione fornisce orientamenti sulle misure necessarie da adottare in questi casi, garantendo che le famiglie ricevano il sostegno di cui hanno bisogno e che l'identificazione del defunto sia gestita in modo professionale ed etico.

1. Comunicazione attenta con le famiglie

Le famiglie devono essere informate tempestivamente e con tatto della scoperta che un loro familiare è deceduto. La comunicazione dovrebbe essere effettuata da professionisti ed essere chiara, compassionevole e attenta alle esigenze di protezione, garantendo che le famiglie comprendano le fasi successive. Ciò include fornire informazioni dettagliate sulla possibilità di rimpatrio della salma e rispettare le preferenze della famiglia in questo momento difficile.

2. Riconoscere i diritti e le esigenze delle famiglie

Le famiglie dei defunti dovrebbero essere assistite e indirizzate immediatamente a personale specializzato. È necessario dare priorità alle loro esigenze emotive e legali, definendo protocolli per l'erogazione di sostegno specializzato. Ciò può includere la facilitazione dell'accesso ai visti in modo che i familiari possano far visita, rendere omaggio al defunto e partecipare alle fasi principali, garantendo sempre il pieno e costante rispetto dei loro diritti.

3. Sostegno amministrativo e riconoscimento giuridico

Per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle famiglie, le autorità nazionali dovrebbero rilasciare dichiarazioni di assenza riconosciute a livello transfrontaliero. Ciò può aiutare le famiglie a orientarsi in procedimenti legali complessi e ad andare avanti senza inutili ritardi o ostacoli, in particolare quando chiudere la parte legale è fondamentale per il loro recupero psicologico.

4. Cooperazione transnazionale per la protezione delle famiglie

La collaborazione internazionale è essenziale per sostenere le famiglie dei defunti; essa deve dare priorità alle esigenze umanitarie e proteggere i dati personali e la dignità dei defunti e delle loro famiglie.



Gestione dei rischi durante la ricerca della famiglia

Durante il processo di ricerca della famiglia possono emergere vari rischi per il minore in attesa dell'esito. Strategie efficaci di gestione dei rischi sono essenziali per tutelare il benessere del minore durante questo periodo. La tabella che segue riassume i principali fattori di rischio e le relative misure di attenuazione. In virtù delle specificità di ciascun caso, prima di avviare la ricerca dovrebbe essere effettuata una adeguata valutazione dei rischi, che può essere aggiornata qualora emergano nuovi rischi.

Tabella 1. Gestione dei rischi nella ricerca della famiglia

Fattore di rischio	Descrizione	Gestione
Stress psicologico	L'incertezza e l'ansia circa l'esito della ricerca della famiglia possono ingenerare uno stress psicologico notevole nel minore.	È fondamentale garantire che il richiedente abbia al suo fianco una persona di fiducia, come un tutore, in grado di offrirgli sostegno continuo e sicurezza emotiva. Inoltre, occorre garantire l'accesso ad attività che promuovono la salute mentale e il benessere, favorendo la stabilità emotiva. Fornire un sostegno psicosociale regolare e, se del caso, counselling. Creare un ambiente stabile e rassicurante.
Informazioni fuorvianti	Il richiedente può ricevere informazioni inesatte o fuorvianti sul processo di ricerca della famiglia, che possono ingenerare in lui false speranze (o, al contrario, riluttanza a partecipare al processo di ricerca) o angoscia.	Mantenere una comunicazione trasparente e onesta. Assicurarsi che tutte le informazioni fornite siano accurate e verificate e preparare il richiedente a tutti i possibili esiti. È essenziale verificare attentamente tutte le informazioni e comunicare in modo trasparente con tutte le parti interessate. È altresì importante che i funzionari riconoscano quando non dispongono di determinate informazioni, ammettendo questo fatto chiaramente e impegnandosi nel contempo a verificare la situazione e a fornire le informazioni necessarie non appena le otterranno. Mantenere questi impegni è fondamentale, in quanto rafforza la fiducia durante tutto il processo.



Fattore di rischio	Descrizione	Gestione
Mancato rispetto della riservatezza	Le informazioni sensibili del richiedente potrebbero essere divulgate durante il processo di ricerca della famiglia, con conseguenti violazioni della vita privata e potenziali danni.	Informare il richiedente del principio di riservatezza. Attuare solide misure di protezione dei dati per proteggere tutte le informazioni personali. Verificare e aggiornare regolarmente i protocolli di sicurezza per evitare accessi non autorizzati.
Discriminazione e stigmatizzazione	Il richiedente può subire discriminazioni o stigmatizzazione nell'ambiente in cui si trova, in particolare se il suo contesto di origine o le sue circostanze sono resi noti.	Promuovere un ambiente inclusivo e favorevole. Educare tutte le parti coinvolte, compresi i pari, sull'importanza di relazionarsi con rispetto, empatia e dignità. Organizzare sessioni periodiche di sensibilizzazione dei minori sull'impatto negativo della stigmatizzazione.
Isolamento emotivo	Il richiedente può sentirsi isolato e solo durante l'attesa, soprattutto se si trova in un ambiente nuovo e sconosciuto.	Incoraggiare l'interazione sociale e la formazione di relazioni di sostegno tra pari. Offrire opportunità di coinvolgimento nelle attività della comunità e creare legami.
Sicurezza fisica – tratta e sfruttamento	I minori e gli adulti a carico possono essere vulnerabili alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento, soprattutto se non ricevono adeguata supervisione in attesa dei risultati della ricerca della famiglia. Inoltre, possono diventare maggiormente esposti a pericoli fisici se il luogo in cui si trovano o la loro identità diventano noti a malintenzionati, quali trafficanti o persecutori.	Mantenere la riservatezza dell'ubicazione e dell'identità del richiedente fino all'adozione di una decisione di ricongiungimento. Se vengono individuati rischi come la fuga, la tratta o lo sfruttamento, collaborare con rifugi sicuri in attesa del ricongiungimento familiare. Garantire una supervisione e un monitoraggio continui collaborando nel contempo con le organizzazioni anti-tratta per fornire ulteriore protezione, comprese sessioni di sensibilizzazione su rischi quali la tratta e lo sfruttamento.



Fattore di rischio	Descrizione	Gestione
Interruzione dell'istruzione	L'incertezza sul futuro del minore può ostacolare il processo di istruzione e apprendimento.	Mantenere la routine educativa del minore e fornire supporto didattico aggiuntivo se necessario, in particolare se il minore si sta integrando in un contesto linguistico per lui nuovo. Garantire che le esigenze di istruzione del minore siano soddisfatte indipendentemente dal processo di ricerca della famiglia in corso. Parlare con l'insegnante o gli insegnanti per informarli del periodo di stress che il minore sta affrontando.
Problemi di salute	Lo stress e l'incertezza possono avere un impatto negativo sulla salute fisica, causando problemi quali una cattiva alimentazione, disturbi del sonno o sintomi psicosomatici.	Sono essenziali controlli sanitari regolari e l'accesso alle cure mediche. Promuovere uno stile di vita sano con un'alimentazione equilibrata, attività fisica e riposo adeguato.



4. Migliori prassi e metodi nella ricerca della famiglia

4.1. Migliori prassi nelle attività di ricerca della famiglia

Un'efficace attività di ricerca e ricongiungimento familiare sul campo richiede l'attuazione delle migliori prassi che assicurino risposte complete e coordinate, con il coinvolgimento di vari soggetti. Il personale dell'autorità competente in materia di asilo spesso si avvale del sostegno fondamentale di organizzazioni non governative (ONG). Queste collaborazioni consentono di mettere in comune risorse, conoscenze e competenze, migliorando in tal modo l'efficacia complessiva degli sforzi di ricerca della famiglia. Lavorando insieme, queste organizzazioni possono offrire una risposta più coordinata e articolata, che in definitiva migliora l'esito dei ricongiungimenti familiari e riporta stabilità nella vita degli sfollati.

I servizi della rete RFL ⁽¹²⁰⁾ sottolineano l'importanza di proteggere il mandato umanitario della missione della RFL. La rete assicura la riservatezza delle famiglie beneficiarie del servizio RFL. L'inclusione dei familiari è un requisito centrale della ricerca della famiglia e del ricongiungimento familiare, così come il rispetto della loro volontà. La rete RFL promuove inoltre una comunicazione regolare tra il minore e la sua famiglia, in linea con i mezzi disponibili e gli interessi/le esigenze delle parti, nell'ambito della preparazione al processo di ricongiungimento familiare.

Un'altra migliore prassi fondamentale è la **fornitura di sostegno giuridico e logistico personalizzato**. È migliore prassi informare il richiedente in merito ai servizi di ricongiungimento familiare dell'UNHCR ⁽¹²¹⁾, che forniscono un'**assistenza legale** essenziale guidandolo attraverso il processo di ricongiungimento familiare, spesso complesso, e collaborando strettamente con i governi nazionali per accelerare questi casi. Un'altra migliore prassi è quella di sfruttare competenze transfrontaliere specializzate, esemplificate dal Servizio sociale internazionale (ISS) ⁽¹²²⁾ che fornisce **servizi olistici**, tra cui consulenza legale, assistenza sociale e sensibilizzazione, in particolare per le famiglie separate dalle frontiere nazionali.

Inoltre, è fondamentale integrare il **sostegno logistico e pratico**, come fatto dall'OIM ⁽¹²³⁾. Le migliori prassi dell'OIM comprendono l'offerta di servizi di ricerca della famiglia, il coordinamento dell'organizzazione del viaggio e l'erogazione dell'assistenza legale e logistica necessaria per ricongiungere efficacemente le famiglie.

⁽¹²⁰⁾ Maggiori informazioni sono disponibili online all'indirizzo: <https://familylinks.icrc.org/>, sito web del Comitato internazionale della Croce Rossa, consultato l'8 novembre 2024.

⁽¹²¹⁾ Maggiori informazioni sono disponibili online all'indirizzo: <https://help.unhcr.org/faq/how-can-we-help-you/family-reunification/>, sito web dell'UNHCR, senza data, consultato l'8 novembre 2024.

⁽¹²²⁾ Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://iss-ssi.org/>, sito web dell'ISS, senza data, consultato l'8 novembre 2024.

⁽¹²³⁾ Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://www.iom.int/movement-assistance>, sito web dell'IOM, senza data, consultato l'8 novembre 2024.



4.2. Strumenti tecnici per la ricerca della famiglia

Per quanto riguarda nello specifico le piattaforme e gli strumenti dedicati ai richiedenti, l'obiettivo è sostenerli nelle difficoltà particolari che devono affrontare, come la separazione dalla famiglia durante la migrazione, la perdita di contatti dovuta allo spostamento e la complessità dei processi giuridici per il ricongiungimento familiare. Nel contesto della migrazione internazionale, le informazioni sono sparse in vari paesi, complicando gli sforzi per rintracciare le persone scomparse. Le piattaforme di raccolta dei dati affrontano particolari difficoltà, come il fatto che gli adulti non rivelino la loro posizione o che i minori non accompagnati scompaiano dai centri di accoglienza. Le organizzazioni internazionali come l'UNHCR e la Croce Rossa sono caute nel condividere informazioni sensibili che potrebbero compromettere la sicurezza. Inoltre, la mancanza di un quadro giuridico per la condivisione dei dati tra attori statali e non statali ostacola l'identificazione delle persone scomparse, soprattutto nei casi relativi a corpi non identificati, in cui gli esperti forensi devono avere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria prima di condividere le informazioni.

La rete RFL, coordinata dall'agenzia centrale di ricerca del CICR, offre servizi gratuiti e confidenziali alle persone che cercano parenti scomparsi o desiderano informare le loro famiglie del luogo in cui si trovano. La rete utilizza strumenti e piattaforme digitali per la gestione dei casi e la ricerca delle persone scomparse.

Nel 2021 Interpol ha lanciato I-Familia ⁽¹²⁴⁾, una banca dati che consente alle famiglie di fornire campioni di DNA nel rispetto di rigorose garanzie.

Di seguito sono riportati i principali strumenti e piattaforme particolarmente utili per i richiedenti.

⁽¹²⁴⁾ Interpol, «I-Familia», sito web dell'Interpol, senza data, consultato il 7 novembre 2024, <https://www.interpol.int/How-we-work/Forensics/I-Familia>.



Organizzazione	Piattaforma	Descrizione	Caratteristiche principali
Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (servizio RFL)	Restoring Family Links, https://familylinks.icrc.org/	Il CICR e le società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa gestiscono questa piattaforma per aiutare i richiedenti asilo e i rifugiati a ricongiungersi con i familiari separati da conflitti, migrazioni o catastrofi. La piattaforma consente alle persone di trovare l'ufficio del CICR più vicino per accedere al servizio RFL e/o ai servizi online, se disponibili. In molti contesti, il servizio RFL offre il servizio di spedizione internazionale di documenti importanti che potrebbero essere molto utili nell'ambito del processo di preparazione al ricongiungimento. La piattaforma comprende anche il servizio «Trace the face», concepito per i migranti e i richiedenti asilo. Le persone che cercano i loro cari possono pubblicare una propria fotografia sul sito web, per essere riconosciute dai loro familiari e avviare un contatto con la famiglia attraverso un ufficio del CICR.	Ambito globale: opera in numerosi paesi, ed è pertanto accessibile ai richiedenti asilo in tutto il mondo. Sostegno personalizzato: le società locali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa offrono assistenza diretta per la ricerca delle famiglie e il ricongiungimento. Privacy e sicurezza: dà la priorità alla sicurezza e alla riservatezza dei richiedenti asilo, che è fondamentale in situazioni di vulnerabilità.
	Servizio Trace the Face, https://tracetheface.familylinks.icrc.org/?lang=en		

Organizzazione	Piattaforma	Descrizione	Caratteristiche principali
Refugees United	REFUNITE, https://refunite.org/	REFUNITE è una piattaforma mobile e online appositamente concepita per aiutare i rifugiati e i richiedenti asilo a trovare i familiari scomparsi. Gli utenti possono creare un profilo anonimo e cercare i propri familiari utilizzando le informazioni disponibili quali nomi, località e altri dati identificativi.	Accessibilità: ottimizzata per i dispositivi mobili e le zone a banda ridotta, e pertanto accessibile ai richiedenti asilo che potrebbero avere un accesso limitato a Internet. Anonimato: protegge l'identità degli utenti, consentendo ai richiedenti asilo di cercare i propri familiari senza compromettere la loro sicurezza. I servizi via SMS consentono la ricerca tramite questo tipo di messaggistica, particolarmente utile nelle regioni con poca connettività Internet.

Organizzazione	Piattaforma	Descrizione	Caratteristiche principali
Interpol	I-Famiglia, https://www.interpol.int/How-we-work/Forensics/I-Famiglia	I-Famiglia è un'innovativa banca dati del DNA lanciata da Interpol nel 2021 per aiutare a identificare le persone scomparse attraverso la corrispondenza del DNA familiare.	Corrispondenza del DNA familiare: consente ai parenti delle persone scomparse di fornire campioni di DNA per il confronto con resti umani non identificati. Su scala mondiale: accessibile alle autorità di contrasto di tutto il mondo per l'identificazione di persone scomparse e vittime di catastrofi. Privacy e sicurezza: opera con garanzie rigorose per proteggere i dati genetici sensibili. Complementare ai sistemi esistenti: si affianca alle altre piattaforme, trattando i casi in cui i non sono disponibili i profili DNA diretti delle persone scomparse, ma è possibile identificare i familiari.

4.3. Panoramica dei metodi utilizzati

La tabella che segue fornisce una panoramica non esaustiva dei metodi utilizzati per la ricerca della famiglia, evidenziando i principali soggetti coinvolti e i vantaggi e limiti associati a ciascun approccio.

Metodi	Soggetti coinvolti (compresi gli attori non statali)	Vantaggi	Limiti
Colloquio con il minore	Assistenti sociali, funzionari preposti alla protezione dei minori, tutore/rappresentante, psicologi, ONG, organizzazioni intergovernative (OIG) e organizzazioni internazionali governative.	Comprensione diretta dell'esperienza del minore; rafforzamento della fiducia.	Il bambino può manifestare reazioni emotive o avere difficoltà a ricordare o a fornire informazioni dettagliate. Occorre pertanto limitare il numero dei colloqui che potrebbero essere traumatici per il minore.

Metodi	Soggetti coinvolti (compresi gli attori non statali)	Vantaggi	Limiti
Colloquio con i familiari	Assistenti sociali, funzionari preposti alla protezione dei minori, tutore/rappresentante, psicologi, ONG, organizzazioni intergovernative.	Consente di raccogliere informazioni dettagliate sulla storia e sul contesto familiare. Stabilisce una comunicazione diretta; consente una verifica immediata delle informazioni.	I familiari possono essere difficili da localizzare; vi è il rischio che siano fornite informazioni incomplete o distorte. I potenziali rischi connessi alla protezione dei minori devono essere valutati attentamente per garantire la loro sicurezza e il loro benessere. Da valutare attentamente.
Uso di banche dati/registri nazionali nel paese ospitante	Agenzie governative, servizi di immigrazione, autorità di contrasto, ONG.	Fonti accessibili e spesso esaustive; utili per confermare lo status giuridico e la storia.	Possono essere soggette a restrizioni per la protezione dei dati; potrebbero non includere tutte le informazioni pertinenti. Le procedure per accedervi possono essere lunghe.
Uso di banche dati/registri in altri paesi UE+	Agenzie governative, autorità di contrasto, istituzioni dell'UE, ONG.	Le verifiche incrociate aumentano le possibilità di successo; si possono tracciare i movimenti transfrontalieri.	Restrizioni alla condivisione dei dati tra gli stati; potenziali barriere linguistiche; potrebbe non includere tutte le informazioni pertinenti.
Uso di banche dati/registri nel paese di origine/registri in altri paesi	Agenzie governative, organizzazioni internazionali, ambasciate, consolati, ONG.	Esponde la ricerca a livello mondiale; utile nei casi di diaspora.	Per quanto queste fonti siano utili, vi possono essere lungaggini burocratiche e una scarsa cooperazione da parte del paese di origine. È fondamentale esercitare cautela nei casi riguardanti le domande di asilo per garantire che le informazioni sensibili siano trattate con la massima attenzione, evitando qualsiasi azione che possa compromettere la sicurezza o la protezione del richiedente asilo. Da valutare attentamente.

Metodi	Soggetti coinvolti (compresi gli attori non statali)	Vantaggi	Limiti
Coinvolgimento dei servizi sociali nel paese di origine	Servizi sociali governativi, ONG, OIG, organizzazioni locali.	Tale coinvolgimento può fornire informazioni sul contesto culturale; sostiene il ricongiungimento a lungo termine.	Problemi di coordinamento e qualità variabile dei servizi a seconda delle risorse locali; rischi potenziali per il bambino o la famiglia; è necessaria un'attenta valutazione per garantire che l'impegno di questi servizi non esponga inavvertitamente il minore o la famiglia a ulteriori danni, soprattutto nei casi relativi all'asilo o alla protezione. Da valutare attentamente.
Coinvolgimento del Servizio sociale internazionale/ OIG/ONG	UNHCR, OIM, Croce Rossa, Save the Children, altre organizzazioni umanitarie.	Accesso a competenze specialistiche e reti mondiali; approccio olistico al ricongiungimento. Il coordinamento tra più organizzazioni può favorire soluzioni innovative.	I tempi di risposta possono essere lunghi a causa del coinvolgimento di più organizzazioni; ciò potrebbe ritardare gli sforzi di ricongiungimento familiare. Inoltre, vi è il rischio di ulteriore vittimizzazione, in quanto tali organizzazioni possono basarsi su informazioni raccolte direttamente presso il minore e/o i suoi familiari. Inoltre, la stretta osservanza da parte di queste organizzazioni dei loro mandati umanitari può limitare la quantità di informazioni che sono disposte a condividere con le autorità, in quanto il loro ruolo primario è quello di agire per conto della famiglia nel processo di ricerca.

Metodi	Soggetti coinvolti (compresi gli attori non statali)	Vantaggi	Limiti
Coinvolgimento di organizzazioni religiose	Chiese, moschee, templi, ONG a carattere religioso.	Godono della fiducia delle comunità; sono capaci di mobilitare rapidamente il sostegno locale; possono avere accesso a registri e reti locali.	Possono avere limitazioni in termini di risorse e competenze per la gestione di casi complessi o sensibili, in particolare quelli riguardanti la protezione dei minori o traumi; vi può essere il rischio che pregiudizi basati sul credo religioso incidano sull'imparzialità o sull'inclusività del sostegno, con potenziali impatti sulla sicurezza e sul benessere delle persone vulnerabili. Da valutare attentamente.
Piattaforme online	Piattaforme dei social media, siti web specializzati nella ricerca della famiglia.	Ampio raggio d'azione, che consente una rapida diffusione delle informazioni e di contatti su scala internazionale; sono accessibili ovunque nel mondo, fornendo capacità di ricerca più ampie.	I problemi legati alla tutela della vita privata e alla sicurezza sono critici, in particolare nel caso di dati sensibili che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle persone se non adeguatamente protetti; le disparità di accesso alla tecnologia o a internet possono escludere alcune persone vulnerabili, limitandone la capacità di partecipare al processo di ricerca della famiglia e lasciandole potenzialmente senza la necessaria protezione. Da valutare attentamente.

Metodi	Soggetti coinvolti (compresi gli attori non statali)	Vantaggi	Limiti
Fornitori di tecnologie	Imprese che offrono soluzioni tecnologiche come banche dati, riconoscimento facciale e strumenti di comunicazione.	Offrono strumenti innovativi che migliorano l'efficienza della ricerca, come le banche dati e il riconoscimento facciale; possono fornire soluzioni sicure e scalabili.	I costi elevati e le notevoli risorse necessarie possono limitare l'accesso a tecnologie cruciali, in particolare in contesti con risorse limitate in cui le persone vulnerabili potrebbero essere lasciate senza il sostegno necessario; inoltre la tecnologia potrebbe non garantire pienamente la sicurezza e il benessere generali dell'interessato. Da valutare attentamente.
Leader delle comunità	Anziani locali, capi tribali, capi dei villaggi, figure autorevoli della comunità.	Profonda conoscenza del contesto locale e delle dinamiche culturali; figure rispettate che possono facilitare la fiducia e la cooperazione.	Esiste il rischio di parzialità o di pregiudizi, in particolare nelle aree colpite da conflitti, che potrebbero compromettere l'equità e la sicurezza del sostegno fornito; il loro coinvolgimento potrebbe essere limitato a regioni o gruppi specifici. Da valutare attentamente.



Allegato I. Quadro giuridico – norme sui diritti dei minori

Alcuni minori attraversano le frontiere senza un adulto responsabile che si occupi di loro, o sono abbandonati prima o dopo l'ingresso nell'UE. Il rischio di perdere la propria famiglia è elevato. La separazione dalla famiglia può avvenire accidentalmente, ad esempio a causa di situazioni di crisi o di restrizioni alla libertà di circolazione. Lasciare i minori da soli potrebbe anche essere una misura protettiva e di risposta adottata dai genitori e/o dai minori, in situazioni in cui la vita stessa è a rischio e le risorse sono esaurite.

Essendo per loro natura vulnerabili, i minori che viaggiano da soli in paesi sconosciuti sono esposti a un rischio più elevato di violenze e abusi. In alcuni casi, altri fattori possono accrescerne la vulnerabilità, in quanto il minore può essere irregolare, apolide o bisognoso di protezione internazionale.

La strategia dell'UE sui diritti dei minori ⁽¹²⁵⁾ mira a rafforzare il pieno impegno dell'UE, sancito dal trattato di Lisbona ⁽¹²⁶⁾ e dalla Carta, a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori in tutte le politiche e le azioni pertinenti dell'UE.

Questo impegno è rafforzato da vari strumenti, tra cui quelli descritti di seguito.

Garanzia dell'UE per l'infanzia ⁽¹²⁷⁾. Questa iniziativa garantisce ai bambini bisognosi l'accesso ai servizi essenziali, come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'assistenza all'infanzia e l'alloggio.

Comunicazione della Commissione sui minori migranti (COM/2017/211) ⁽¹²⁸⁾. Questa comunicazione affronta le esigenze specifiche dei minori migranti, sottolineando le loro esigenze di protezione e integrazione.

Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 (COM/2020/758) ⁽¹²⁹⁾. Il piano delinea misure a sostegno dell'integrazione e dell'inclusione dei migranti e di coloro che necessitano di protezione internazionale, compresi i minori, nelle società dell'UE.

Questi quadri operano collettivamente per salvaguardare i diritti e il benessere dei minori, assicurando che le loro esigenze specifiche siano soddisfatte e che essi siano protetti durante tutto il viaggio e all'arrivo nell'UE.

La Carta sancisce che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Stabilisce inoltre che i minori hanno il diritto di esprimere liberamente la loro

⁽¹²⁵⁾ Commissione europea: Strategia dell'UE sui diritti dei minori, 24 marzo 2021, consultato il 22 gennaio 2024, https://commission.europa.eu/document/86b296ab-95ee-4139-aad3-d7016e096195_en.

⁽¹²⁶⁾ Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, <https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/lis/sign>.

⁽¹²⁷⁾ Commissione europea: Garanzia europea per l'infanzia, 24 marzo 2021, <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en>.

⁽¹²⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - La protezione dei minori migranti - COM(2017) 211 final del 12 aprile 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52017DC0211>.

⁽¹²⁹⁾ EuropeanComunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0758>.



opinione su ogni questione che li interessa, tenendo debitamente conto delle loro opinioni in funzione della loro età e maturità. Inoltre, l'articolo 7 della Carta sottolinea l'importanza del rispetto della vita familiare, un principio fondamentale che guida gli sforzi di ricongiungimento familiare. Tale impegno a salvaguardare l'unità del nucleo familiare e i diritti del minore è fondamentale per le politiche dell'UE, garantendo che tutte le azioni diano priorità all'interesse superiore del minore e sostengano l'integrità della vita familiare.

Il principio dell'interesse preminente del minore, sancito dalla CRC ⁽¹³⁰⁾, è ribadito dalla Carta, ai sensi della quale in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Come riconosce il preambolo della CRC, la famiglia è «[l']unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli» ⁽¹³¹⁾, e deve ricevere protezione e assistenza. Il principio dell'unità del nucleo familiare, riconosciuto anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 8), deve essere tenuto in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della Carta, l'unità del nucleo familiare fa parte di tale valutazione, insieme al benessere e allo sviluppo del minore, alle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e al parere del minore in funzione della sua età e maturità.

Oltre all'interesse superiore del minore, nel contesto specifico della ricerca della famiglia entrano in gioco vari altri diritti, sanciti dalla CRC.

- Il diritto al **nome, ad acquisire una cittadinanza e ad essere allevato dai genitori** ⁽¹³²⁾.

*1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha **diritto** ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, **a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.***

- Il diritto a **preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le relazioni familiari** ⁽¹³³⁾. L'identità del minore comprende l'identità di genere, l'orientamento sessuale, la religione, le credenze, l'identità culturale, la personalità e il diritto ad accedere alle informazioni sulla famiglia biologica, conformemente alle norme giuridiche del paese in questione.
- Il diritto del fanciullo a **preservare l'ambiente familiare e a intrattenere rapporti personali** e contatti diretti con i propri genitori ⁽¹³⁴⁾. L'articolo 9 della CRC stabilisce quanto segue:

1. [...] il fanciullo non [deve essere] separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con il diritto e le procedure applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.
[...]

⁽¹³⁰⁾ hUNAssemblea generale, Convenzione sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989, risoluzione dell'Assemblea generale 44/25, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

⁽¹³¹⁾ Assemblea generale dell'ONU, Convenzione sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1577, pag. 3.

⁽¹³²⁾ Articolo 7 CRC.

⁽¹³³⁾ Articolo 8 CRC.

⁽¹³⁴⁾ Un contenuto analogo si trova all'articolo 24, paragrafo 3, della Carta.



3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

- Il diritto al **ricongiungimento familiare** è sancito dall'articolo 10 della CRC:

1. [...] ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali. [...]

Inoltre, l'articolo 22 della CRC stabilisce che:

2. [...] gli Stati parti collaborano a tutti gli sforzi compiuti [...] per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia.

Per quanto riguarda i minori rifugiati, l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (direttiva sul ricongiungimento familiare) ⁽¹³⁵⁾ prevede che gli Stati membri:

a) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
b) possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altro familiare, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.

- Il rispetto delle **opinioni del minore** ⁽¹³⁶⁾. Tutti i fanciulli hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione. Le opinioni del fanciullo devono essere debitamente prese in considerazione su ogni questione che lo interessa, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne.
- La protezione contro interferenze nella sua **vita privata, nella sua vita familiare, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza** ⁽¹³⁷⁾. Tale disposizione protegge la vita privata del fanciullo da interferenze indebite da parte delle autorità pubbliche e di organizzazioni private quali i media. Questa protezione riguarda quattro ambiti distinti: vita privata, vita familiare, domicilio e corrispondenza.
- L'assistenza e protezione speciali dei **fanciulli temporaneamente o definitivamente privati del loro ambiente familiare** è prevista dall'articolo 20 della CRC:

⁽¹³⁵⁾ [Direttiva 2003/86/CE del Consiglio](#), del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003).

⁽¹³⁶⁾ Articolo 12 CRC; una disposizione analoga è contenuta nell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta.

⁽¹³⁷⁾ Articolo 16 CRC.



1. *Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.*
2. *Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.*

- **Protezione e assistenza umanitaria** per i minori rifugiati o richiedenti asilo al momento della richiesta od ottenimento dello **status di rifugiato e il diritto di ricercare i loro familiari, al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerli alla loro famiglia** ⁽¹³⁸⁾.

In particolare, quando fa riferimento ai fanciulli rifugiati, la CRC ⁽¹³⁹⁾ riconosce loro non solo il diritto di ricevere una protezione e un'assistenza umanitaria adeguate, ma anche il diritto di ricercare i genitori o altri familiari. La CRC riconosce inoltre il diritto dei fanciulli rifugiati a ricevere la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare. Questo diritto, in quanto principio fondamentale del processo di ricerca della famiglia per i minori non accompagnati che necessitano di protezione internazionale, è stato ampiamente riconosciuto nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo.

In linea con l'impegno dell'UE a tutelare i diritti dei minori, il patto integra strumenti menzionati in precedenza, come la **strategia dell'UE sui diritti dei minori** e la sua componente integrale la **garanzia dell'UE per l'infanzia**, la **comunicazione della Commissione sui minori migranti** e il **piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027**. Questi strumenti garantiscono che gli interessi dei minori siano presi in considerazione in tutte le azioni, rafforzando la protezione e l'assistenza necessarie per il loro benessere, come indicato all'articolo 24 della Carta.

⁽¹³⁸⁾ Articolo 22 CRC.

⁽¹³⁹⁾ Articolo 22 CRC.



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

